

QUESITI

EDOARDO MAZZANTINI

Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della “zona grigia”. Il caso di *Mafia capitale*

Ben oltre le “piccole mafie”, straniere ed autoctone, e al di là anche dei distaccamenti al nord delle organizzazioni tradizionali, le consorterie della zona grigia politico-affaristica sul modello di *Mafia capitale* segnano, con tutta probabilità, un avamposto estremo nell’allontanamento della nozione (giuridica) di “associazione di tipo mafioso” da quella (storico-sociologica) di “mafia”. A dire il vero, il processo di aggiornamento, in chiave eminentemente estensiva, del significato espresso dagli elementi di fattispecie dell’art. 416-bis c.p. è reso solo più complesso, ma non anche impedito, dalla peculiare fisionomia di queste reti criminali. E anche la robusta presenza di colletti bianchi, partecipi “non tradizionali” del crimine organizzato, non rappresenta di per sé un elemento dirimente ai fini dell’esclusione del delitto di associazione di tipo mafioso. Piuttosto, la partita si gioca sul terreno del metodo mafioso, dove si pone l’esigenza che queste formazioni siano provviste di una carica intimidatoria autonoma rispetto al ruolo e alla notorietà dei singoli partecipi. Sicché, qualora non ricorra una simile carica di intimidazione, come comprovato anche dall’incapacità dell’apparato strutturale a conservarsi nel tempo, questi sodalizi debbono essere esclusi *de iure condito* dall’ambito applicativo dell’art. 416-bis c.p.

The crime of mafia association to the test of the criminal organizations of the “grey area”: the Mafia capitale case

Far beyond foreign and native “small mafias”, and even beyond the Mafia detachments based in Northern Italy, criminal organizations such as Mafia capitale operating within the “grey area”, on the borderline between legal business and criminal enterprise, must be seen as “the outpost” of the separation of the (legal) notion of “mafia association” from the (historical and sociological) notion of “mafia”. In actual fact, the frequent updating of the art. 416bis of the Penal Code, mainly carried out by giving to the offence an extensive interpretation, it is only made more complex, but not prevented, by the peculiar features of these criminal networks. And even the high number of white-collar workers, that is of “non-traditional” internal members in organized crime, is not per se a crucial factor in excluding the crime of mafia association. As a matter of fact, the key is the “mafia method” required by the art. 416bis, and namely the intimidating power impersonally expressed by the organization itself. So that, these associations must be excluded de iure condito from the scope of the art. 416bis of the Penal Code, whenever it is not possible to prove such an intimidating power and it is clear that the criminal enterprise is not likely to endure over time.

SOMMARIO: 1. Il processo al “mondo di mezzo” della Capitale. - 2. Un modello associativo al crocevia tra subcultura criminale e colletti bianchi. - 2.1. L’infungibilità dell’apporto dei partecipi “non tradizionali”. - 2.1.1. Organizzazioni “non tradizionali” e accertamento della condotta di partecipazione. - 2.1.2. La “borghesia mafiosa” al cuore dell’organizzazione criminale. - 3. La metodologia criminale della “mafia” politico-affaristica. - 3.1. I connotati del metodo mafioso e l’adattamento dell’apparato strumentale dell’art. 416-bis c.p. alle “piccole mafie”. - 3.2. Avvalimento attuale o avvalimento potenzia-

le nella giurisprudenza sulle “mafie (tradizionali) al nord”. – 4. Nuove mafie, piccole mafie? L’elemento dell’organizzazione (e il suo puntuale accertamento) quale contrappeso alla tendenza espansiva dell’art. 416-*bis* c.p. – 5. In conclusione: le reti criminali politico-affaristiche oltre il tema delle “mafie autoctone”.

1. *Il processo al “mondo di mezzo” della Capitale.* Con la vicenda nota alle cronache con il nome di *Mafia capitale* o *Mondo di mezzo* la casistica sulle c.d. “nuove mafie”, ossia su quelle organizzazioni criminali che pure non presentano i tratti consueti del fenomeno mafioso ma rispetto alle quali tuttavia si ipotizza una qualificazione ai sensi dell’art. 416-*bis* c.p., si è arricchita di un ulteriore e significativo capitolo. E invero, in attesa delle motivazioni della sentenza con cui la Suprema Corte si è da ultimo pronunciata sui fatti in imputazione, annullando senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’appello, le decisioni assunte in sede cautelare e soprattutto nei gradi di merito hanno già offerto notevoli spunti sulla questione della qualificazione penalistica delle consorzierie che si annidano nella “zona grigia” politico-affaristica¹.

Con le richiamate pronunce l’opera di esplorazione dei margini della fattispecie, ormai da tempo condotta dalla giurisprudenza, è giunta al cuore del delitto associativo, andando ad interessare il requisito del *metodo mafioso* e in particolare il profilo della (formazione della) *carica intimidatoria autonoma*². Le peculiarità della struttura organizzativa capitolina e del suo assortimento suggeriscono, dunque, di muovere dalle pronunce che l’hanno interessata per cogliere le questioni che si pongono rispetto a una siffatta organizzazione criminale “non tradizionale” e per offrirne un inquadramento sistematico nel più ampio contesto delineato dalla progressiva estensione dei confini dell’art. 416-*bis*.

A tal proposito, giova anzitutto rammentare che, in sede cautelare, la Cassazione aveva ritenuto fondato l’addebito mosso dalla Procura di Roma circa

¹ In sede cautelare, si v. Cass., Sez. VI, 9 giugno 2015, nn. 24535 e 24536, in *Cass. pen.*, 2016, 87, con nota di APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica* e in www.penalecontemporaneo.it, con nota di VISCONTI, *A Roma una mafia c’è. E si vede...* . Per il giudizio di primo grado, si v. Trib. Roma, Sez. X, 16 ottobre 2017, n. 11730, in *Giur. it.*, 2018, 955, con nota di AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso* e in *Foro it.*, 2018, III, 176, con nota di FIANDACA, *Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa*. Per il giudizio di secondo grado, si v. App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di CIPANI, *La pronuncia della Corte d’appello di Roma nel processo c.d. Mafia Capitale: la questione dell’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. alle “mafie atipiche”*.

² Si fa qui (e oltre) riferimento a tale nozione nei termini compiutamente elaborati, in rapporto al requisito della forza di intimidazione, da TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed., Milano, 2015, 123 ss.

l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso derivante dalla fusione di due preesistenti gruppi criminali facenti capo a Massimo Carminati ed a Salvatore Buzzi. Tale consorterìa si reputava essere assunta ad una posizione di sostanziale monopolio nell'acquisizione degli appalti del Comune di Roma e delle sue partecipate (AMA s.p.a. ed Ente EUR s.p.a.) nei settori in cui le cooperative organizzate da Buzzi svolgevano la propria attività attraverso una fitta rete di intese corruttive con pubblici funzionari infedeli e, all'occorrenza, per effetto della forza di intimidazione esercitata sugli stessi funzionari e sulle imprese concorrenti³. Quanto alla metodologia mafiosa, a dire della Suprema Corte impiegata dal nuovo sodalizio, la formazione di una capacità intimidatoria era stata ricondotta alla «riserva di violenza» assicurata dalla presenza di Carminati, la cui «fama criminale» era stata conferita all'associazione per l'attuazione dei suoi scopi, sicché i partecipi vi potevano sempre fare ricorso qualora necessario⁴. Proprio su tali basi, la Cassazione aveva formulato il principio di diritto in forza del quale «ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio»⁵.

Peraltro, in contrasto con le risultanze del procedimento cautelare, all'esito del primo grado di giudizio il Tribunale escludeva che si fosse mai costituita ed organizzata una siffatta associazione di tipo mafioso⁶. In termini essenziali, il Giudice di prime cure non credeva che i due gruppi si fossero mai saldati in

³ Cass., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 24535, cit., 16 ss. (www.italgiure.giustizia.it).

⁴ Cass., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 24535, cit., 23 ss.

⁵ Cass., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 24535, cit., 48.

⁶ Trib. Roma, Sez. X, 16 ottobre 2017, n. 11730, cit. (testo ufficiale in www.penalecontemporaneo.it). Oltre ai commenti già richiamati, si v. pure ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "mafia capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche"*, in www.penalecontemporaneo.it, 11/2017, 271.

un'unica e più ampia associazione criminale e, ad ogni buon conto, ciascuno di questi due gruppi doveva qualificarsi alla stregua di associazione per delinquere semplice⁷. Sul punto il Tribunale, in contrasto con il principio di diritto affermato dalla Cassazione, argomentava che la «riserva di violenza» quale «fama criminale» che il gruppo forte di metodi violenti già praticati può sfruttare senza compierne di ulteriori contraddistingue solo le associazioni criminali derivate da organizzazioni già riconosciute come «mafiose», principalmente le mafie tradizionali e i suoi nuclei dislocati⁸. Al contrario, nel caso di una «mafia di nuova formazione» l'unica violenza da giudicarsi rilevante per la formazione della carica intimidatoria del sodalizio sarebbe quella attuale ossia concretantesi in specifici atti violenti o minacciosi, quali a dire del Tribunale non sarebbero stati provati processualmente⁹. Piuttosto, quanto emergeva dall'istruttoria dava conto di un sistema corruttivo stabile che garantiva alle cooperative di Buzzi un monopolio di fatto senza la necessità del ricorso all'intimidazione, talché la configurazione dell'associazione di tipo mafioso avrebbe integrato un'estensione della fattispecie tipica in violazione del principio di legalità¹⁰.

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Roma, sulla base di una ricostruzione dei fatti parzialmente difforme da quella operata dal Tribunale della stessa Città, riteneva provato che Carminati e Buzzi avevano dato vita all'unitaria associazione di tipo mafioso di cui all'imputazione, pure articolata in diverse compartimentazioni interne ma comunque dotata di un vertice unico, la quale aveva utilizzato nel settore degli appalti pubblici gli stessi metodi già impiegati da Carminati per l'attività di usura ed estorsione, determinando così una trasformazione dei «metodi di corruzione semplice» impiegati dalle cooperative guidate da Buzzi in «metodi di corruzione di tipo mafioso»¹¹. Sulla base di tali rilievi, il Giudice dell'appello, recuperando l'argomento offerto dalla Suprema Corte e reputando di inserirsi in tal modo nel solco degli orientamenti applicativi consolidati, rilevava che attraverso la fusione nell'unica organizzazione si era realizzato un vero e proprio conferimento nel patrimonio associativo da parte di Carminati della forza di intimidazione promanante dalla sua figura, da cui era per così dire scaturita la carica intimidatoria della nuova organizzazione¹². Inoltre, la Corte territoriale notava

⁷ Trib. Roma, Sez. X, 16 ottobre 2017, n. 11730, cit., 3057, 3071 ss. e 3087 ss.

⁸ Trib. Roma, Sez. X, 16 ottobre 2017, n. 11730, cit., 3055 s.

⁹ Trib. Roma, Sez. X, 16 ottobre 2017, n. 11730, cit., 3056.

¹⁰ Trib. Roma, Sez. X, 16 ottobre 2017, n. 11730, cit., 3121 s. e 3136 s.

¹¹ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 373 e 379 (in www.penalecontemporaneo.it).

¹² App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 412 ss, nonché 350 ss. e 467 ss.

che, per quanto il sistema di infiltrazione nell'amministrazione capitolina aveva continuato a fondarsi in prima battuta sulla corruzione – ove non addirittura sull'investitura diretta¹³ – dei politici e dei funzionari che potevano agevolare gli interessi delle cooperative e quindi dell'associazione¹⁴, della descritta forza di intimidazione Carminati, Buzzi e gli altri sodali si erano avvalsi quando ciò si era reso necessario proprio nel rapporto con i pubblici amministratori, nonché con gli imprenditori concorrenti, i quali si erano visti costretti ad una condizione di assoggettamento e di omertà in ragione, sia della percepita invincibilità nelle gare d'appalto delle cooperative di Buzzi, sia dell'aura di intoccabilità dei partecipi del sodalizio testimoniata dalla diffusa indisponibilità a denunciare i soprusi subiti e dalla reticenza a darne conto in sede processuale¹⁵.

2. *Un modello associativo al crocevia tra subcultura criminale e colletti bianchi.* Dal raffronto tra le richiamate pronunce di Cassazione, Tribunale e Corte d'appello emerge, anzitutto, il grande rilievo assunto della questione dell'*unitarietà* dell'associazione: trattasi di un tema la cui analisi incide in maniera determinante sulla qualificazione penalistica delle consorzierie criminali che si annidano nella “zona grigia” burocratico-affaristica¹⁶. La materia appare di estrema complessità, non ultimo perché a questa dimensione imprenditoriale e politica/amministrativa sono niente affatto estranee le mafie tradizionali, che da lunghi decenni sono infiltrate o addirittura direttamente rappresentate nella classe dirigente, pubblica e privata, e proprio su questi punti di intersezione concentrano gli sforzi per incrementare il controllo (soprattutto,

¹³ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 400 ss.

¹⁴ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 395.

¹⁵ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 422 ss. e 440 ss., nonché 449 ss. e 460.

¹⁶ In tema, di taglio strettamente giuridico-penalistico, si v.: MADEO, *Associazione di tipo mafioso e pubblici ufficiali concussori*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 339; FURNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al “pericolo d'intimidazione” derivante da un contesto criminale?*, in www.penalecontemporaneo.it, *passim* e spec. 30 s.; POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, Pisa, 2018, 78 ss. e 87 ss.; INSOLERA-GUERINI, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2019, 74 ss. Per un'analisi anche storico-sociologica del fenomeno, si v.: PIGNATONE-PRESTIPINO, *Le mafie su Roma, la mafia di Roma*, in *Atlante delle Mafie. Storia, economia, società, cultura*, vol. III, Soveria Mannelli, 95; METE-SCIARRONE, *Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia*, in *Meridiana - Rivista di storia e scienze sociali*, 2016, n. 87, 9; VANNUCCI, *Tra area grigia e «mondo di mezzo»: anatomia di Mafia Capitale*, in *Meridiana - Rivista di storia e scienze sociali*, 2016, n. 87, 41; CICCARELLO, *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell'articolo 416 bis*, in *Meridiana - Rivista di storia e scienze sociali*, 2016, n. 87, 65.

nei territori d'origine) e i profitti (sia nei territori d'origine, sia nelle nuove frontiere)¹⁷.

Su questo fronte, nella vicenda di *Mafia capitale* il profilo problematico più chiaramente messo a fuoco concerne la conoscenza reciproca tra i partecipi dei due gruppi originari che, a mente della sentenza di primo grado, non avrebbero mai stretto alcun rapporto di collaborazione¹⁸. Il punto, che pure attinente principalmente alla ricostruzione probatoria del fatto, ha in realtà una portata che trascende le vicissitudini del sodalizio capitolino e attiene al modo in cui sono strutturate quelle reti criminali che si costituiscono per effetto dell'incontro, nel "mondo di mezzo", tra classe dirigente deviata e delinquenza "tradizionale"¹⁹. Nel caso in esame, il dominio consolidato dall'associazione nell'intercapedine esistente tra il "mondo di sopra" dei colletti bianchi e il "mondo di sotto" della criminalità territoriale sarebbe stato determinato proprio dal coinvolgimento tra i partecipi, tanto degli imprenditori e dei pubblici funzionari collusi, quanto dei soggetti stabilmente dediti ad attività criminali: i primi rappresentavano la classe dirigente e i secondi la criminalità di strada, due mondi distanti, stratificati l'uno sopra l'altro, destinati a non incontrarsi mai se non grazie al ruolo di Carminati e di Buzzi, capaci di tenere unito l'ampio arco disegnato dalla fusione dei gruppi originari²⁰.

È interessante notare come l'esistenza di un assetto organizzativo a compartimenti separati non sia stata smentita neppure dalla ricostruzione operata dalla Corte d'appello, la quale invero è pervenuta all'esito sopra descritto in quanto ha riconosciuto rilievo decisivo alla capacità aggregativa, di comando e di sistema del vertice: se la tesi del Tribunale è che senza un corpo omogeneo non può sussistere un'associazione unitaria, invece la tesi della Corte è che il vertice, in quanto capace di coordinare tutte le (diverse) attività e di volgerle ad un unico scopo, unifica l'associazione²¹. In questo senso, la compartimen-

¹⁷ In tema, si v. soprattutto il 5° volume dell'*Atlante delle mafie* dedicato interamente al tema del rapporto tra la corruzione e la criminalità organizzata: FORGIONE-SALES-CICONTE, *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, vol. V, Soveria Mammelli, 2017. Si v. pure: LA SPINA, *Mafia e corruzione: differenze concettuali, connessioni, strumenti di contrasto*, in *Sicurezza e scienze sociali*, 2016, 47; MARTONE, *Mafia Capitale: corruzione e regolazione mafiosa nel mondo di mezzo*, in *Meridiana - Rivista di storia e scienze sociali*, 2016, n. 87, 21.

¹⁸ Trib. Roma, Sez. X, 16 ottobre 2017, n. 11730, cit., 3059.

¹⁹ Si v. PIGNATONE-PRESTIPINO, *Le mafie su Roma, la mafia di Roma*, cit., 116.

²⁰ CIPANI, *La pronuncia della Corte d'appello di Roma nel processo c.d. Mafia Capitale*, cit., *passim*.

²¹ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 373: «non è necessario che tutti gli associati sappiano tutto ed è pure possibile che uno dei vertici non si interessi di un settore dell'associazione», infatti «quello che rileva è l'unità di vertice perché nell'ambito di un'associazione possono esservi diverse compartimentazioni interne che sono un opportuno rimedio per mantenere la segretezza

tazione della struttura e la disomogeneità degli accoliti, non solo non avrebbero pregiudicato l'unitarietà del sodalizio sul versante interno, ma ne avrebbero addirittura sancito il successo all'esterno.

Questo assetto organizzativo delineato dalla Corte territoriale quale modello peculiare di associazione mafiosa offre notevoli spunti di analisi. Invero, nella prospettiva della Corte, la forza del sodalizio sarebbe riposta proprio nella fisionomia "ad arco", "a ponte" di collegamento tra quei due mondi, *di sopra* e *di sotto*, altrimenti lontani e non comunicanti tra loro²²: una struttura anomala rispetto ai più consolidati modelli della criminalità organizzata, ma di per sé non incompatibile con i tratti tipizzati dall'art. 416-*bis*²³. Peraltro, la tesi della Corte d'appello non ha la forza necessaria a "chiudere la partita": invero, poiché il connotato distintivo della nuova organizzazione sarebbe da individuarsi nella capacità di mettere in relazione il potere della classe dirigente deviata con la forza della criminalità di strada e di far fruttare le potenzialità (illecite) di questo connubio, è chiaro che ove anche una sola delle due componenti venga strutturalmente a mancare, cioè ove non possano ritenersi inseriti nei ranghi del sodalizio - ossia *partecipi* - soggetti appartenenti ad entrambi i contesti, tende conseguentemente a venire meno anche la struttura unitaria²⁴. D'altra parte, per la medesima ragione la pronuncia di secondo

dell'associazione stessa perché meno gli associati si conoscono fra loro, rispondendo soltanto al vertice, più si conseguono margini di sicurezza nei confronti degli inquirenti».

²² Si v. CICCARELLO, *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell'articolo 416 bis*, cit., 83.

²³ VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 ss. Di avviso contrario, FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 21 ss. e spec. 25: «Nessun dubbio, però, che queste peculiarità di origine e di modalità comunicazionali - compreso, all'occorrenza, l'uso di un contegno sprezzante e minaccioso nei confronti di membri del sodalizio, che però può ricorrere in qualsiasi sodalizio malavitoso connotato dalla forte leadership del capo - non bastino a trasformare in una vera e propria associazione di tipo mafioso un sodalizio che per raggiungere i propri scopi utilizzava un'oliatissima e "sistematica attività corruttiva di pubblici funzionari e di alterazione dello svolgimento delle gare d'appalto"». In quest'ultimo senso, anche APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunzie di "Mafia Capitale"*, cit., 144: «Nessun dubbio che possano e debbano essere favorevolmente accolte le capacità adattive - esplorate ed attuate dalla giurisprudenza - di una norma, in specie se formulata più di un trentennio fa in piena stagione emergenziale. Ma un conto è adattare i contorni di una figura ad una realtà criminosa che muta tumultuosamente come ogni fenomeno sociale; altro conto è, invece, trasformare radicalmente il paradigma socio-criminologico sottostante e farvelo forzatamente ricomprendere: piaccia o meno, la tendenza giurisprudenziale (particolare), di cui le pronunce su "Mafia Capitale" rappresentano senz'altro un avamposto ha oramai enucleato un "nuovo" paradigma, da far allignare silenziosamente nel campo dell'art. 416-*bis*».

²⁴ Sotto questo profilo, denunciano uno stravolgimento del quadro fattuale oggetto di scrutinio tra l'ordinanza applicativa delle misure cautelari (nonché, il provvedimento in sede di Riesame) e la richiamata sentenza della Suprema Corte: APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunzie di "Mafia Capitale"*,

grado sollecita una riflessione su questi aspetti e in particolare sul ruolo assunto dai colletti bianchi nella vicenda capitolina, notevolmente diverso rispetto a quello più comunemente riscontrabile nell'ambito delle organizzazioni tradizionali.

2.1. *L'infungibilità dell'apporto dei partecipi "non tradizionali"*. Caratteristica delle mafie storiche è la riconoscibilità di una organizzazione che preesiste, sempre, rispetto al coinvolgimento del singolo e in particolare dell'imprenditore o del pubblico funzionario²⁵. Si può dire, in tal senso, che l'organizzazione preesiste "per sua natura" a quell'inserimento (del partecipe) o a quell'apporto (del concorrente esterno) per la semplice ragione che, se è vero che la presenza dell'imprenditore o del funzionario offrono nuove opportunità all'associazione o possono addirittura consentirle di sopravvivere in situazioni di particolare crisi, l'associazione mafiosa tradizionale non ha bisogno di quell'affiliato "per esistere". E questo, a sua volta, perché la portata del sodalizio tende ad essere la più vasta ed onnicomprensiva in un determinato contesto sociale/territoriale, non limitandosi allo specifico settore in cui si colloca l'attività del singolo imprenditore/funzionario²⁶.

Questo comporta che, nell'ambito delle organizzazioni tradizionali, le posizioni di contiguità o addirittura di partecipazione dei colletti bianchi scaturiscono dalla capacità del sodalizio di penetrare nel tessuto economico e nei quadri istituzionali. Tanto è vero, che la condizione dell'imprenditore "vicino alla mafia" oscilla tra quella di vittima e quella di partecipe, passando per la posizione intermedia del concorrente esterno, e si parla di "impresa di proprietà mafiosa" o "di origine mafiosa" là dove sussista un rapporto - fondato sui legami personali e sulla comunanza di interessi - di vera e propria immedesimazione con il sodalizio²⁷. Allo stesso modo, per ciò che attiene ai legami

cit., 131 s.; FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 22 ss.

²⁵ Per tutti, si v. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003, *passim* e spec. XVII e ss.

²⁶ La pretesa di controllo dell'associazione mafiosa tradizionale nasce illimitata, quanto meno nelle regioni di origine di queste consorzierie: a tal proposito, si v. POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., 15 ss. e bibliografia *ivi* citata. Parla di «carattere intrinsecamente politico di una mafia», APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale"*, cit., 129.

²⁷ In particolare, GROSSO, *Le contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 1185 ss.; VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, cit., 327 ss. In tal senso, la Suprema Corte ha elaborato il criterio della "ineluttabile coartazione" per distinguere la situazione degli imprenditori "subordinati" che subiscono un rapporto fondato sull'intimidazione e sulla pura coercizione dalla situazione degli imprenditori collusi: si v., soprattutto, Cass., Sez. I, 5 gennaio 1999, *Cabib*, in *Foro it.*, 1999, II, 631 ss., con commento di VISCON-

tra organizzazioni tradizionali e istituzioni, si rende necessario verificare se il singolo assuma, effettivamente e concretamente, un determinato ruolo funzionale al perseguimento delle finalità associative o se comunque con il suo apporto integri un contributo al consolidamento del sodalizio²⁸.

Diverso è il caso dell'associazione strutturata sulla falsariga di *Mafia capitale*, ove l'organizzazione scaturisce da un coagulo di forze che si riuniscono attorno a un punto ben definito di intersezione politico-amministrativo-imprenditoriale e che convogliano su quel punto specifico le proprie modalità di pressione, corruzione e intimidazione²⁹. Più precisamente, il sodalizio nasce grazie all'unione di alcune particolari tipologie di partecipi il cui apporto risulta decisivo per strutturare quella organizzazione-ponte di cui abbiamo parlato: servono imprenditori fidati, disposti a prestare le proprie aziende alle esigenze individuate dal vertice³⁰, così come sono indispensabili pubblici funzionari infedeli che partecipino per così dire conferendo in dote alla compa-

TI, *Imprenditori e camorra: l'«ineluttabile coartazione» come criterio discrezionale tra complici e vittime?*. Si v. anche: Cass., Sez. VI, 18 aprile 2013, n. 30346, www.dirittoeggiustizia.it; Cass., Sez. I, 20 dicembre 2005, n. 46552, *D'Orio*, in *Cass. pen.*, 2007, 1068 ss., con nota di BORRELLI, *Massime di esperienza e stereotipi socio-culturali nei processi di mafia: la rilevanza penale della «contiguità mafiosa»*. Nella giurisprudenza di merito, si v., in particolare: Trib. Palermo, 28 aprile 2003, *Di Pisa e al.*, in *Foro it.*, 2003, II, 558 ss.; Trib. Palermo, 7 agosto 2002, *Catalano*, in *Giur. Merito*, 2003, II, 326. In tema di "impresa mafiosa", nella giurisprudenza, si v. ancora e soprattutto: Trib. Palermo, 28 aprile 2003, *Di Pisa e al.*, cit.

²⁸ In tema, si v. ampiamente CENTONZE, *Contiguità mafiose e contiguità criminali*, Milano, 2013, 81 ss. e VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, cit., 387 ss. In giurisprudenza, soprattutto Trib. Palermo, 27 gennaio 2001, *Scalone*, in *Foro it.*, 2002, II, 68. Il tema è completato dall'ipotesi del c.d. *patto di scambio politico-mafioso*, specificamente prevista e punita ai sensi dell'art. 416-ter c.p., che si rende necessario mantenere ben distinta dalle altre forme di contiguità politica, secondo l'insegnamento della stessa Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, *Mannino*, in *Cass. pen.*, 2005, 3732.

²⁹ PIGNATONE-PRESTIPINO, *Le mafie su Roma, la mafia di Roma*, cit., 117 s.

³⁰ Si v., rispetto alla posizione dell'imputato Ga., App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 491: «Ga. era stato coinvolto nelle mire espansionistiche di Br. e Car. ancor prima con i lavori di ampliamento del campo nomadi, realizzati dalla [società] I. di Ga. nell'estato del 2012. La costruzione del campo nomadi, consegnato il 10.10.2012 al sindaco A., che sulla soluzione del problema delle condizioni igienico sanitarie delle strutture esistenti aveva impostato la sua campagna elettorale, fu strategia per l'associazione». E ancora, p. 493: «Ga. conferì il proprio apporto all'associazione, mettendo volontariamente a disposizione la sua società I. per una operazione di falsa fatturazione (capo 23 I decreto) finalizzata a consentire il passaggio di flussi finanziari dalle casse della E. a Car.». Si v., rispetto alla posizione dell'imputato Gu., p. 515: «L'associazione dal rapporto con Gu. trasse [...] enormi vantaggi restando gli alloggi per l'emergenza alloggiativa, rafforzando la sua capacità di influenzare detto settore, come lo stesso Car. aveva teorizzato. [...] l'appellante godette della protezione dell'associazione, mise i suoi beni a disposizione per il raggiungimento dei fini della medesima, e ne condivise la forza di intimidazione».

gine il “proprio” potere pubblico³¹; oltre al fatto che servono sempre anche affiliati disponibili a farsi carico di avvertimenti minatori e, se del caso, di azioni violente³².

In buona sostanza, in maniera del tutto antitetica rispetto a quanto osservato per le mafie tradizionali, il sodalizio organizzato sul modello capitolino non preesiste al contributo dei colletti bianchi ed ha bisogno del loro coinvolgimento strutturale per costituirsi, per poter esistere³³. In effetti, nel contesto della criminalità organizzata politico-affaristica l’apporto recato dagli appartenenti al “mondo di sopra” è infungibile perché in grado di puntellare l’organizzazione-ponte proprio nel “mondo di sopra”, cioè nei settori dove, una volta costituita, l’associazione può massimizzare i profitti, contenendo il ricorso alla rischiosa violenza fisica³⁴.

³¹ Si v., rispetto alla posizione dell’imputato Gr., App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 500: «l’associazione chiese l’intervento di Gr. in alcune delle fasi più delicate e rilevanti per la vita delle cooperative, e tramite il suo intervento, riuscì ad ottenere il finanziamento di proroghe (lavori sul verde), bandi di gara (piste ciclabili), l’approvazione di assestamenti di bilancio (Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014), interventi sulla Ragioneria (per gli stanziamenti per il campo nomadi e per i Misna) e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (assemblea del 9-10 aprile 2013) che era strategico per le finalità dell’associazione [...] consentendo il rientro delle spese effettuate per organizzare i servizi». Poi, p. 502: «Gr. si fece veicolo della intimidazione di Car. recapitando le sue richieste». E ancora, p. 505: «Gr. si occupò quindi di strategie generali assicurando all’associazione il proprio appoggio per la nomina di persone gradite in posizioni strategiche».

³² Si v., rispetto alla posizione dell’imputato Br., App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 473 s.: «Br. fu coinvolto nel progetto associativo fin dall’inizio [...] condivise con Car. gli obiettivi dell’espansione dell’attività del gruppo nell’imprenditoria e la formazione della “bella squadra” [...] e condivise con Car. la descrizione del “mondo di mezzo”». Con riferimento, invece, alla posizione dell’imputato Cal., p. 484: «Deve quindi essere affermata la responsabilità dell’appellante in ordine alla partecipazione all’associazione di tipo mafioso essendo provato che egli si mise a disposizione dell’associazione per recuperare i crediti con modalità minacciose e violente e per assicurare protezione, e sfruttò le opportunità che l’associazione poteva offrirgli».

³³ E invero, la Corte d’appello romana afferma che l’associazione si sarebbe costituita solamente per effetto della unificazione delle forze del “mondo di sopra” e del “mondo di sotto”, proprio a dire che una tale organizzazione, annidata nei gangli politico-affaristici dell’amministrazione pubblica, non poteva strutturarsi senza la partecipazione di tutti i soggetti indicati e, in particolare, senza l’apporto dal “mondo di sopra” offerto dagli imprenditori e dai pubblici funzionari collusi (p. 462). A ben vedere, nemmeno il Tribunale ha escluso che gli imputati riconducibili al novero dei pubblici funzionari abbiano assunto il ruolo di partecipi nel sodalizio criminale, qualificato però nei diversi termini dell’associazione per delinquere semplice (pp. 3049 ss.).

³⁴ Sul punto, concorde anche FORNARI, *Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto criminale?*, cit., 3: «l’incrementata presenza dei “colletti bianchi” nell’area della criminalità mafiosa può essere intesa come il significato fisiologico di un’evoluzione delle modalità operative delle associazioni criminali e, come tale, destinato ad essere registrato dall’applicazione dell’art. 416-bis c.p.». Si v. METE-SCIARRONE, *Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia*, cit., 12.

Peraltro, tale distinzione tra l'apporto recato dai colletti bianchi e quello offerto dai "delinquenti di professione" non implica, per così dire *a contrario*, che l'apporto dei secondi sia sempre ed inevitabilmente fungibile. In altre parole, se è vero che il contributo di ciascun imprenditore o pubblico funzionario, rappresentato dalla messa a disposizione della propria attività o del proprio ruolo in favore del sodalizio, si configura come in sé infungibile; non è altrettanto vero che il contributo del delinquente di professione rappresenta in ogni caso un contributo fungibile. E proprio in tal senso, come visto, la Corte d'appello riconosce significato decisivo, ai fini della natura mafiosa dell'associazione, al passato delinquenziale "tradizionale" di Carminati³⁵: proprio dal connubio tra la fama criminale di quest'ultimo e la fitta rete corruttiva allestita da Buzzi si sarebbe generata la forza di intimidazione del nuovo sodalizio³⁶. D'altra parte, sul versante che ora ci interessa dell'unitarietà dell'organizzazione, la capacità del sodalizio di operare a cavallo tra attività strettamente criminali e attività lecite emerge proprio a partire dallo specifico ruolo rivestito dal funzionario o della specifica attività svolta dall'imprenditore.

Piuttosto, quanto rilevato fa emergere tutta l'inutilità, rispetto a questo modello associativo, degli schemi tradizionalmente tracciati sulla contiguità imprenditoriale ed istituzionale³⁷. In effetti, ha senso parlare di "impresa di proprietà mafiosa" o "di origine mafiosa" con riferimento a questo prototipo di associazione criminale? Certamente no, perché non preesiste alcuna organizzazione al controllo di fatto della impresa da parte del sodalizio, anzi l'organizzazione si costituisce (anche) proprio in quanto quell'imprenditore la costituisce³⁸: non è "la mafia" a fare impresa, è l'impresa - semmai - a "fare mafia", con l'apporto degli altri sodali. Parimenti, è corretto parlare di "affiliazione" rispetto al pubblico funzionario? Non torna, visto che i pubblici funzionari - se anche coordinati dal vertice e per così dire dal vertice chiamati a far parte della nuova realtà - concorrono anch'essi alla fondazione dell'associazione: rappresentano vertebre della spina dorsale di quell'associazione, per cui senza di loro non avrebbe alcun senso ipotizzarne l'esistenza³⁹. Anche in questo caso,

³⁵ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 366.

³⁶ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 411 ss.

³⁷ In tema, si v. soprattutto VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, cit., 327 ss. e 387 ss. Si v., anche, CENTONZE, *Contiguità mafiose e contiguità criminali*, cit., 81 ss. e 117 ss.

³⁸ CICCARELLO, *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell'articolo 416 bis*, cit., 78.

³⁹ Si v. VANNUCCI, *Tra area grigia e «mondo di mezzo»: anatomia di Mafia Capitale*, cit., 57: «Nel rispetto delle sfere di autonomia dei diversi partecipanti al gioco, alla componente politica tocca la definizio-

non è “la mafia” che colloca un proprio uomo nelle istituzioni o accoglie nei propri ranghi un pubblico funzionario, bensì è il pubblico funzionario a “fare mafia”, sempre con l’apporto di tutti gli altri sodali. Ed è proprio in questo senso che nella vicenda capitolina sono individuati alcuni funzionari posti in ruoli chiave dell’amministrazione pubblica la cui annoverabilità nei ranghi del sodalizio risulta indispensabile nell’ottica della percepita “invincibilità” dell’associazione⁴⁰.

Non solo, perché dai descritti connotati di questo modello associativo risulta che, affinché ne sia anche solo ipotizzabile la qualificazione nei termini dell’art. 416-*bis* c.p., gli appartenenti al “mondo di sopra” – che nelle mafie tradizionali si collocano in posizione satellite rispetto ai “mafiosi tradizionali” – debbono assumere la veste penalistica di *partecipi*. Poiché infatti il contributo dei colletti bianchi assume un significato decisivo ai fini della stessa venuta ad esistenza dell’organizzazione, non è sufficiente che questi assumano la veste di concorrenti esterni; il che peraltro non esclude che vi possano essere anche imprenditori o funzionari che recano il loro apporto in via occasionale e comunque senza essere ricompresi nei ranghi del sodalizio, di modo tale da rispondere a titolo di concorso eventuale (o “esterno”) nella fattispecie associativa⁴¹.

Insomma, a differenza delle mafie storiche, il sodalizio criminale sul modello del “mondo di mezzo” è un’organizzazione liquida, priva di una struttura (preesistente), in cui la partecipazione non è segnata da un inserimento formale e solenne nei ranghi del sodalizio⁴². La stessa associazione si fa e si disfa

ne degli obiettivi delle politiche locali, in concreto i progetti «monetizzabili» da programmare e attuare, lasciando ai vertici di Mafia Capitale il coordinamento degli scambi occulti che a cascata ne sarebbero scaturiti».

⁴⁰ Si leggano le parole della Suprema Corte, dal richiamato arresto cautelare Cass., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 24535, cit., 35: «La stessa reiterazione “sistemica” dei comportamenti corruttivi, da un lato, ha contribuito ad incrementare la “fama” criminale di cui godeva l’organizzazione, che ha potuto far leva, specie con riferimento agli imprenditori che non hanno inteso adeguarsi alle “regole” del mercato illegale, sull’aura di invincibilità che gli proveniva dalla fitta rete di sostegno offertale da una cerchia di pubblici funzionari stabilmente asserviti».

⁴¹ È il caso, ad esempio, di F. P., pubblico ufficiale “a libro paga” dell’associazione, il cui contributo per l’aggiudicazione di appalti pubblici e per lo sblocco di pagamenti in favore delle imprese riconducibili al sodalizio fu, sì, di grande pregio ma anche limitato alle «circostanze in cui esso era “vitale” per la sopravvivenza stessa del gruppo di Buzzi» (App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 528). Ragion per cui l’apporto da questi recato all’organizzazione capitolina è stato qualificato dalla Corte d’appello, in ossequio alla richiamata sentenza *Mannino* delle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, cit.) nei termini del concorso “esterno”.

⁴² Anche se tale prospettiva non è accolta pienamente dalla Procura romana, per evidenti ragioni di fedeltà alla fisionomia dell’associazione mafiosa *de iure condito* scandita dall’art. 416-*bis* c.p.: CICCARELLO, *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell’articolo 416 bis*, cit., 84.

sulla base della partecipazione dei singoli: ancora, *non è la mafia che affilia i partecipi bensì sono i partecipi che (insieme) fanno la mafia*. Per tale via, si estremizza un processo evolutivo per cui il concetto di organizzazione si destruttura, logicamente cessa di essere “ordinamento” al quale partecipano e si conformano i sodali, e finisce per coincidere con i sodali medesimi⁴³.

Alla luce di tali connotati strutturali, si pongono due questioni di particolare rilievo: l’una relativa alla condotta di partecipazione e alla sua prova; l’altra concernente la trasformazione “personologica” che, tendenzialmente, interessa la compagine associativa.

2.1.1. *Organizzazioni “non tradizionali” e accertamento della condotta di partecipazione*. Per prima cosa, stante il significato decisivo della partecipazione del singolo sodale, soprattutto se appartenente ad alcune cerchie maggiormente incidenti sulla “competitività” della compagine nell’ambito politico-amministrativo e affaristico, va da sé che l’accertamento della condotta partecipativa diventa molto più complesso, quanto meno nel senso che i criteri elaborati per le mafie storiche richiedono un’operazione di adattamento.

In tal senso, come noto, l’art. 416-*bis* non fornisce una definizione della partecipazione associativa che pertanto, all’infuori delle forme tipizzate della promozione, della direzione e della organizzazione, assume i contorni della condotta a forma libera⁴⁴. A fronte del dato normativo, stante per l’appunto l’esigenza di individuare un criterio in grado di selezionare le condotte di (mera) partecipazione cogliendo il disvalore tipico dello specifico reato associativo, sono state tradizionalmente avanzate le soluzioni del modello causali-

⁴³ Per la qualificazione delle organizzazioni criminali alla stregua di “ordinamenti giuridici” autonomi, in conflitto con l’ordinamento statale, si v. i classici: ROMANO, *L’ordinamento giuridico*, Pisa, 1917, 111; PIGLIARU, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Milano, 1959, *passim*; FIANDACA, *La mafia come ordinamento giuridico. Unità e limiti di un paradigma*, in *Foro it.*, 1985, II, 21. Si v. anche le riflessioni di APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”*, cit., 129 s.

⁴⁴ Con quanto ne consegue in punto di (in)determinatezza della fattispecie: MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, II ed., Napoli, 2000, 65. Nello stesso senso, CAVALIERE, *Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso*, Napoli, 2003, 81; ID., in *Delitti contro l’ordine pubblico*, a cura di Moccia, parte di *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Napoli, 2007, 424. Nondimeno, coglie nel segno il passo della Cass., Sez. V, 6 maggio 2005, n. 17380, *Sorce*, in *Riv. pen.*, 2006, 839, di cui ricorre frequentemente la citazione in dottrina, a mente del quale «l’opportunità della formula libera è proprio quella di evitare l’ingessamento del tipo normativo mafioso, consentendo al giudice di cogliere, nel processo di metamorfosi della mafia nel tessuto sociale ed economico, anche forme di adattamento o di mimetizzazione ancor più insidiose, proprio perché non appariscenti».

stico e del modello organizzatorio, nonché del modello c.d. misto⁴⁵. In termini essenziali, da un lato il modello causalistico richiede che il singolo rechi, in qualsiasi forma, un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale all'esistenza o anche al rafforzamento del sodalizio, senza che assuma rilievo l'inserimento (organico) nella struttura e (dinamico) nel programma associativo⁴⁶; dall'altro lato, il modello organizzatorio richiede che il singolo sia inserito nell'organizzazione in via permanente, con assunzione di uno specifico ruolo o quanto meno con messa a disposizione del proprio apporto per il perseguimento del programma associativo, senza che sia richiesta la (prova della) realizzazione di congegni dotati di significato causale rispetto alla vita dell'organizzazione medesima⁴⁷. In chiave di sintesi, poi, il modello misto opera un'integrazione reciproca dei criteri precedenti, realizzando una maggiore circoscrizione della condotta di partecipazione ed evitando (almeno nelle intenzioni) gli inconvenienti degli altri due modelli⁴⁸: cioè a dire, la tendenza del modello di tipo causale a qualificare come condotte di partecipazione anche apporti occasionali di soggetti estranei alla compagine sociale e l'attitudine del modello organizzatorio a fondare una responsabilità d'autore in capo all'"uomo d'onore" affiliato in assenza della prova di qualsivoglia condotta materiale⁴⁹.

Ora, attese le peculiarità dell'associazione criminale costituita secondo il descritto modello politico-affaristico, risulta *prima facie* problematico il ricorso ad un criterio schiettamente organizzatorio: e invero, contrariamente a quanto non accada rispetto alle organizzazioni tradizionali, in rapporto alla tipologia

⁴⁵ Sul tema della partecipazione nel delitto di associazione di tipo mafioso si v., da ultimo e con significato comprensivo, la disamina di Merenda in VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 16 ss.

⁴⁶ CAVALIERE, in *Delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 428. In giurisprudenza, si v.: Cass., Sez. VI, 30 luglio 1996, *Alleruzzo*, in *Cass. pen.*, 1997, 3383 ss.; Cass., Sez. II, 15 aprile 1994, *Matrone*, in *Giust. pen.*, 1995, II, 163; Cass., Sez. I, 6 giugno 1991, *Grassonelli*, in *Cass. pen.*, 1992, 2725 s.; Cass., Sez. I, 19 gennaio 1989, *Stabile*, in *Riv. pen.*, 1989, 1129 s. Recentemente, si v. Cass., Sez. V, 20 marzo 2013, n. 13071, *Petrone e al.*, in <http://www.italggiure.giustizia.it/sncass/>; Cass., Sez. I, 6 maggio 2010, n. 17206, in *CED Cassazione*.

⁴⁷ INGROIA, voce *Associazione di tipo mafioso*, in *Enc. dir.*, Agg., I, Milano, 1997, 142. In giurisprudenza, si v. soprattutto: Cass., Sez. un., 28 dicembre 1994, *Demitry*, in *Cass. pen.*, 1995, 842 ss.; Cass., Sez. I, 1° settembre 1994, *Graci*, in *Cass. pen.*, 1995, 539 ss.

⁴⁸ Si v.: MAIELLO, *Il concorso esterno in associazione mafiosa tra crisi del principio di legalità e diritto penale del fatto*, in *Il concorso esterno tra indeterminazione legislativa e tipizzazione giurisprudenziale (Raccolta di scritti)*, Torino, 2014, 58; TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 387. Così, nella sostanza, anche FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, vol. I, V ed., Bologna, 2012, 487 s. Nella giurisprudenza, per tutte, Cass., n. 33748/2005 (*Mannino*), cit.

⁴⁹ VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 17 e 18 s.

associativa esaminata non ha significato parlare di “affiliazione” o comunque di adesione al sodalizio secondo il paradigma classico, così come ha poco senso parlare di “riconoscimento” del singolo come partecipe da parte dell’associazione (*rectius*, da parte degli altri associati), attesa la descritta compartimentazione interna tra le diverse attività/sotto-compagini del sodalizio unitario. È vero che pure rispetto ad un’associazione di questa fattezza si mostra possibile indagare quel rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo che implica l’assunzione di un ruolo funzionale, nell’espletamento del quale il singolo partecipa al sodalizio e rimane a disposizione per la realizzazione del programma criminoso. E tuttavia, in un contesto associativo in cui l’apporto individuale risulta determinante per fondare la capacità operativa del sodalizio, il ricorso al modello organizzatorio puro – come tale, disinteressato rispetto al contributo concretamente recato dal singolo – non consente di giungere ad alcuna conclusione univoca sulla condotta di partecipazione: in realtà, in questa “mafia” di nuovo conio l’arruolamento nella compagine criminosa rappresenta un tutt’uno con gli atti esecutivi del programma associativo. Insomma, l’assunzione del ruolo di partecipe avviene *per facta concludentia*, proprio attraverso il compimento di quegli atti che saldano la gestione aziendale o l’esercizio del potere pubblico con gli interessi della nascente compagine⁵⁰.

Come è noto, invece, nella giurisprudenza formatasi sulle organizzazioni tradizionali trova non di rado applicazione proprio un modello organizzatorio puro, processualmente imperniato sulla prova dell’affiliazione rituale⁵¹. Tale impostazione trova la propria ragion d’essere anche in un motivo storico legato al fenomeno del “pentitismo”: là dove i collaboratori di giustizia si limitavano spesso a riportare unicamente la circostanza dell’affiliazione, senza fornire ulteriori elementi comprovanti la partecipazione associativa, talché si riteneva bastevole tale dichiarazione testimoniale ai fini della prova della con-

⁵⁰ Si v. VISCONTI, *I reati associativi tra diritto vivente e ruolo della dottrina*, in *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all’analisi e alla critica del diritto vivente*, a cura di Picotti, Fornasari, Viganò e Melchionda, Padova, 2005, 157. In questi termini si esprime, con riferimento alle associazioni “aperte” (anzitutto, le cosche camorristiche), MAIELLO, *Principio di legalità ed ermeneutica nella definizione (delle figure) della partecipazione associativa di tipo mafioso e del c.d. concorso esterno*, in *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio*, cit., *passim*.

⁵¹ In particolare, MAIELLO, *Principio di legalità ed ermeneutica nella definizione (delle figure) della partecipazione associativa di tipo mafioso e del c.d. concorso esterno*, cit., 181 s., che ne rileva l’incompatibilità con l’impianto garantistico di un diritto penale del fatto (offensivo).

dotta partecipativa⁵². Cionondimeno, a partire dalla sentenza *Mannino* le Sezioni Unite hanno offerto il proprio avallo alla dottrina fautrice del modello c.d. misto, con riferimento anzitutto alla partecipazione ad organizzazioni tradizionali, facendo ricorso a quel concetto di “inserimento dinamico” nella compagine mafiosa in virtù del quale alla (prova della) affiliazione deve accompagnarsi la (prova della) assunzione di un ruolo funzionale implicante lo svolgimento di specifiche attività in favore del sodalizio e comunque la messa a disposizione del proprio apporto da parte del singolo⁵³. E a questo impianto misto, in grado di delineare al contempo una più articolata struttura concettuale e un più faticoso accertamento dibattimentale, ci si deve rifare *a fortiori* per quanto attiene alla condotta di partecipazione ad organizzazioni di nuova formazione, nelle quali come detto non è contemplato alcun rituale di affiliazione.

Pertanto, con riferimento all’organizzazione criminale strutturata sul prototipo del *Mondo di mezzo*, l’accertamento della condotta di partecipazione deve avvenire tenendo di conto: sul piano teorico-concettuale, della necessità di ricorrere ad un modello misto, nel quale all’elemento organizzatorio si affianchi un contributo effettivo prestato dal singolo alla vita dell’associazione, residuando comunque uno spazio applicativo per il concorso esterno mediante il ricorso al modello causalistico⁵⁴; sul piano probatorio, dell’esigenza di operare un accertamento in concreto dell’assunzione di un ruolo funzionale e operativo, non potendosi fare (neppure iniziale) affidamento su alcun rituale di affiliazione⁵⁵.

2.1.2. *La “borghesia mafiosa” al cuore dell’organizzazione criminale.* La seconda questione attiene al descritto assortimento delle consorterie che si annidano nei gangli politico-affaristici dell’amministrazione pubblica e che si fondano sulla partecipazione dei colletti bianchi “al centro” del sodalizio. Come osservato, assumendo l’organizzazione i lineamenti (sfumati, liquidi) della rete criminale, la quale concentra le proprie attività nella “zona grigia”, il

⁵² FIANDACA, *Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale*, in *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, a cura di Barillaro, Milano, 2004, 43.

⁵³ Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, *Mannino*, cit.

⁵⁴ Come nel caso, richiamato *supra* alla nt. 25, dell’imputato F. P.

⁵⁵ Questo, a ben vedere, è proprio lo schema seguito dalla Corte d’appello nella valutazione dei profili di responsabilità in capo ai singoli partecipi. Si v., in particolare, App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit.: 490 ss. per l’imputato Ga., 511 ss. per l’imputato Gu., 500 ss. per l’imputato Gr., 528 per l’imputato Pu. e 533 per l’imputato T.

tema dei rapporti delle realtà imprenditoriali e politico-amministrative con la mafia viene di fatto espianato dall'area del concorso esterno e trapiantato al cuore dell'associazione⁵⁶.

Spingendoci un poco più avanti nel ragionamento, nemmeno risulta più calzante parlare di "contiguità" dei colletti bianchi poiché, come osservato, in questo modello associativo i colletti bianchi *sono* l'associazione o per dirla in altri termini l'associazione si struttura a partire (anche) proprio da soggetti che svolgono attività socialmente apprezzate e si compone largamente di questa tipologia di sodali⁵⁷. Si torni a quanto detto sulla ripartizione dei ruoli nell'organizzazione capitolina: persino al vertice, affianco alla figura criminale tradizionale di Carminati, si collocava la figura imprenditoriale di Buzzi. E questo vale a maggior ragione per gli altri partecipi, imprenditori e funzionari pubblici, soggetti non appartenenti alla tipologia del "mafioso tradizionale".

Bene, questo assortimento della compagine criminale con profili tradizionalmente appartenenti alla c.d. "borghesia mafiosa" è stato ritenuto sintomatico di una forzatura *contra legem* nell'applicazione del delitto associativo⁵⁸. In particolare, tale coinvolgimento giudiziale dei colletti bianchi in chiave costitutiva del sodalizio (quali partecipi) e non in termini di integrazione/rafforzamento (quali concorrenti esterni) comproverebbe il rischioso allontanamento in atto dal perimetro "naturale" della fattispecie di associazione mafiosa⁵⁹: una vera e propria metamorfosi «del volto stesso del "mafioso"», tale da non consentire più ai soggetti coinvolti in queste consorterie di riconoscere i limiti - tracciati nella disciplina giuridica, per come reperiti nella realtà fenomenologica - tra

⁵⁶ In questo senso, seppur in chiave critica, FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 2.

⁵⁷ CICCARELLO, *La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione dell'articolo 416 bis*, cit., 78.

⁵⁸ Si v. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 2: «allargando i limiti di applicabilità della norma [di cui all'art. 416-bis] si accentua il coinvolgimento nei processi e nelle condanne per mafia di soggetti che non appartengono alla tipologia del mafioso tradizionale - quello che si muove in fasce devianti, in subculture che indirizzano al malaffare condotto con mezzi violenti - ma che fanno parte invece di quella che viene spesso definita, anche in giurisprudenza, con l'espressione, priva di velleità sociologiche ma certamente evocativa, di "borghesia mafiosa": la "classe" di coloro che non disdegnano, per convenienza e opportunismo, il contatto con quei soggetti "diversi". Questo succede soprattutto, con estrema chiarezza, nelle aree di contiguità che innervano il concorso esterno, ma si ripete ormai anche all'interno delle associazioni, dove ricorrono ormai da tempo tipi di soggetti che pongono le loro specifiche prerogative professionali a disposizione dei sodalizi in maniera così stabile, duratura ed esclusiva da acquisire, essi stessi, il ruolo di veri e propri partecipi».

⁵⁹ FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 31. Anche, POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., 25 ss.

l'associazione per delinquere semplice (finalizzata a fatti di corruzione) e l'associazione di tipo mafioso, tra la corruzione e la mafia, tra il corruttore/corrotto e il mafioso⁶⁰. Da qui, l'esigenza di ricollocare i fatti di criminalità politico-amministrativa al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 416-*bis*, mantenendo nel perimetro della fattispecie solamente le manifestazioni associative della subcultura mafiosa tradizionale, pena altrimenti la perdita di qualsiasi capacità distintiva della nozione stessa di "mafia"⁶¹.

Ora, per quanto le suesposte argomentazioni trovino riscontro, sul terreno storico-sociologico, nel modello originale di organizzazione criminale costituito dalla mafia siciliana - *la* mafia in senso stretto - e volendo nella fisionomia delle altre grandi organizzazioni regionalistiche del Meridione, sul piano giuridico una simile differenziazione tra tipologia tradizionale e tipologia non tradizionale di mafioso, tra "mafioso tipico" e "mafioso atipico", non trova corrispondenza nell'articolo 416-*bis*⁶². Segnatamente, tale distinzione risulta superata *per tabulas* dallo stesso articolo 416-*bis*, all'ultimo comma, là dove il legislatore del 1982 si è premurato di chiarire che l'applicazione della fattispecie non può essere in alcun modo limitata alle consorterie di origine siciliana, dovendosi al contrario ritenere abbracciate dall'incriminazione tutte

⁶⁰ FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 30: «un'attribuzione giudiziale di mafiosità, con la sua forte presa evocativa, è idonea a provocare quel surplus di indignazione e di avversione sociale che si traduce in una sanzione reputazionale difficilmente cancellabile, idonea a spegnere, di fatto, carriere e ambizioni politiche, imprenditoriali, professionali ben al di là di quanto possa succedere al "semplice" ispiratore o partecipe, pur assiduo, a patti corruttivi, che incappi in una vicenda giudiziaria». E ancora, *Ivi*, 31: «C'è però da chiedersi seriamente [...] fino a che punto - ragionando in termini di prevedibilità "marginale" soggettiva del rischio penale - è accettabile che, con le stesse intenzioni, sia applicata l'etichetta di mafiosi a soggetti che, sulla base del quadro normativo, potevano plausibilmente ritenere di muoversi nello schema, inquietante ma diverso, di una corruzione organizzata e sistematica». Si v., pure, POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., 25 ss. e 43 ss.; APOLLONIO, *Rilevi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale"*, cit., 131 ss.

⁶¹ INSOLERA, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, in *Ind. pen.*, 2015, 236: «Qui rischia di trovar conforto una conclusione grottesca: "la mafia non esiste". Se tutto diventa mafia, la mafia non esiste più; se la trovi dappertutto si perde qualsiasi capacità identificativa: e, quindi, se tutto è mafia, la mafia non esiste». Anche, FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 31: «L'impressione è che la giurisprudenza fin qui formatasi su "Mafia Capitale" costituisca il capitolo di un allontanamento - rischioso, perché può portare alla "perdita di qualsiasi capacità connotativa del concetto di mafia" - dal perimetro della fattispecie di associazione mafiosa, che viene fatta transitare, in nome di una sua asserita "duttività", in ambiti più plausibilmente occupati, con meno clamore mediatico, dalla "vecchia" associazione per delinquere».

⁶² TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 114. In senso contrario, si v. POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., 37 s., il quale ritiene che il coinvolgimento giudiziale di «nuove classi di soggetti» sia da annoverarsi tra i «fattori espansionistici» alla base del «sovradimensionamento» della nozione giuridica di mafia».

quelle entità associative, meridionali o meno, “tradizionali” o meno, connotate dall’apparato strumentale descritto al terzo comma⁶³. Peraltro, anche in assenza dell’espresso chiarimento dell’ultimo comma circa la portata ultra-regionalistica della fattispecie, il delitto sarebbe (stato) comunque applicabile a tutte le organizzazioni operanti attraverso le modalità descritte al terzo comma: la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, nonché la condizione di omertà e di assoggettamento derivante dall’intimidazione, che nel loro complesso delineano il c.d. *metodo mafioso* e cioè l’“apparato strumentale” caratteristico dell’associazione di stampo mafioso⁶⁴.

In definitiva, se *la mafia* è realtà storica concreta di cui è offerta lettura in chiave sociologica, peraltro non senza le difficoltà dovute alle sue continue trasformazioni, *l’associazione di tipo mafioso* è fattispecie giuridica astratta destinata ad applicarsi a tutte quelle compagini che presentino i tratti ivi scolpiti, senza che *de iure condito* sia data possibilità di distinguere tra organizzazioni costituite da partecipi rispondenti al modello del mafioso tradizionale e organizzazioni costituite da partecipi non rispondenti a tale modello⁶⁵. E in maniera del tutto speculare, al netto degli aggiustamenti che l’accertamento della partecipazione sembra richiedere nel contesto delle “nuove mafie”, non si può differenziare la responsabilità del mafioso tradizionale da quella del mafioso “atipico” se non in ragione del metodo effettivamente impiegato dall’associazione alla quale il singolo accolito partecipa: per il diritto penale, *mafioso* è colui che partecipa ad un’associazione *di tipo mafioso*, cioè ad

⁶³ Art. 416-*bis*, ult. co., c.p.: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Si v. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 31, nonché 112 s.: «è proprio grazie all’individuazione di questi aspetti caratteristici che la nuova norma penale ha saputo altresì formulare [...] una nozione giuridica, generale ed astratta, di associazione di tipo mafioso in senso lato, tale da comprendere al suo interno qualsiasi fenomeno associativo gangsteristico-imprenditoriale “comunque localmente denominato” (come recita espressamente l’ultimo comma dell’art. 416-*bis*), sempre che presenti i caratteri distintivi sopra menzionati». E poi, ancor più esplicitamente, *Ivi*, 113: «L’art. 416-*bis* si presenta quindi come una più avanzata risposta istituzionale ad un fenomeno criminale *lato sensu* mafioso di cui il legislatore ha pienamente inteso la dimensione nazionale (sia nel suo aspetto gangsteristico sia nel suo aspetto imprenditoriale e “di potere”) e in relazione al quale i termini “mafia” e “mafioso” assumono una accezione tecnico-giuridica indipendente ed autonoma, in linea di principio, da ogni altra possibile accezione».

⁶⁴ VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 3.

⁶⁵ TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 114: «A queste organizzazioni criminali è quindi sicuramente applicabile la norma penale, a prescindere dal fatto che al loro interno vi siano o non vi siano soggetti classificabili come mafiosi in senso tradizionale [...], e senza che sia possibile differenziare su tale base la posizione di questi ultimi dalla posizione degli altri associati».

un'associazione che si avvale della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva⁶⁶.

3. *La metodologia criminale della "mafia" politico-affaristica.* Si giunge così all'altro grande tema, scandito nelle rammentate pronunce intervenute nella vicenda di *Mafia capitale*, che interessa le consorterie della "zona grigia" e cioè la domanda sulla natura mafiosa dell'organizzazione criminale.

A tal proposito, si rammenta che per un verso il Tribunale respingeva la tesi della mafiosità dell'organizzazione capitolina - *rectius*, delle organizzazioni capitoline mai unitesi in un unico gruppo - per effetto di una lettura rigorosa dei requisiti del metodo mafioso. E invero, precisato che la rete di corruttele intessuta da Buzzi aveva garantito alle sue cooperative un monopolio di fatto senza necessità di ricorso all'intimidazione, il Giudice di prime cure escludeva in ogni caso che la riserva di violenza accumulata in passato avesse potuto fondare una capacità intimidativa in capo ad un'organizzazione non appartenente alle mafie tradizionali⁶⁷. Non solo, perché l'interpretazione del Tribunale si mostra assai rigorosa anche sull'elemento dell'avvalimento, con riferimento al quale si precisava che nel caso di "mafia di nuova formazione" è necessario accertare il ricorrere di specifici atti violenti o minacciosi, quali per l'appunto non era dato rinvenire nella vicenda capitolina⁶⁸. In termini generali, il Giudice del primo grado chiariva in punto di diritto che il minor radicamento fa sì che per le "nuove mafie" si debba accertare una continuità di azioni violente, tanto nel passato ai fini della formazione della carica intimidativa, quanto nel presente ai fini dell'avvalimento della stessa⁶⁹.

⁶⁶ TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 114. Anche, VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 3.

⁶⁷ Trib. Roma, Sez. X, 16 ottobre 2017, n. 11730, cit., 3121 s. e 3136, nonché 3055 s.

⁶⁸ Trib. Roma, Sez. X, 16 ottobre 2017, n. 11730, cit., 3056. Interpretazione sostenuta in dottrina soprattutto da DE VERO, *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Milano, 1988, 5 ss.; ID., *Tutela dell'ordine pubblico e reati associativi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 115. In realtà, poco prima, il Tribunale aveva richiamato la giurisprudenza tradizionale per sostenere che *non* è richiesto dalla fattispecie un impiego attuale della violenza ai fini dell'avvalimento (p. 3054). Ad ogni modo, si rammenti sempre che per il Tribunale l'associazione unitaria non si è mai formata, sicché in questa prospettiva delle condotte tenute da uno dei due gruppi non "si avvantaggiava" l'altro.

⁶⁹ Sul punto, criticamente, VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 8: «Sicché, anche l'orientamento dottrinale che postula l'accertamento di atti associativi integranti gli estremi della violenza o minaccia, almeno in forma tentata, quale riflesso empirico dell'avvalimento del metodo mafioso, se per un verso risulta più rassicurante e quindi preferibile in quanto suscettibile di imbrigliare il gioco probatorio entro una cornice definita, per altro verso rischia di chiedere troppo o troppo poco. Chiede troppo in tutti quei casi in cui il sodalizio è riconosciuto all'esterno come talmente potente da consentire ai suoi membri di avvalersi della sua forza

Per altro verso, la Corte d'appello riconduceva l'acquisizione di una capacità intimidativa da parte del nuovo sodalizio ad un vero e proprio *conferimento* operato da Carminati: in poche parole, questi avrebbe devoluto nel patrimonio della neonata associazione la propria fama criminale - al pari di un *know-how* o meglio ancora di un *brand* diffusamente conosciuto - acquisita in un passato remoto e consolidata nei più recenti trascorsi delinquenziali⁷⁰. Inoltre, la Corte riteneva appurato che, sebbene il sistema architettato da Buzzi aveva continuato a funzionare principalmente mediante i rapporti intessuti con funzionari infedeli, quando necessario ossia nei casi in cui la rete corruttiva non aveva persuaso le imprese concorrenti ad astenersi da una seria competizione i sodali della nuova associazione si erano effettivamente avvalsi della forza di intimidazione⁷¹. E proprio in questo modo, secondo la Corte, l'organizzazione capitolina aveva stabilito un controllo «negli specifici campi» coincidenti «con le varie gare oggetto dei capi di imputazione» rivelatore della sua natura mafiosa⁷². In forza di queste argomentazioni, il Giudice di seconde cure dichiarava di aderire, in diritto, al principio affermato dalla Cassazione in sede cautelare⁷³: il punto è degno di nota perché, se pure la Corte territoriale collocava senza incertezza la decisione della Suprema Corte nel più ampio solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in realtà tale arresto offre una lettura del metodo mafioso tutt'altro che pacifica⁷⁴.

In effetti, con riferimento anzitutto al momento genetico della forza di intimidazione, la Cassazione era sembrata quasi paventare che la carica intimidativa possa nascere anche dalla tessitura di una rete corruttiva, accompagnata da una prassi di relazioni con i *competitors* economici e con i funzionari non

di intimidazione senza neanche ricorrere alla soglia minima della minaccia penalmente rilevante. Chiede troppo poco, invece, nei casi in cui perfino ripetuti atti di violenza e minaccia possono ben costituire, al contrario, il sintomo di una forza di intimidazione ancora non sufficientemente collaudata, ossia di per sé non ancora in grado di piegare la volontà dei terzi». Rispetto, invece, alla possibilità che l'assoggettamento e l'omertà siano realizzate nelle modalità del controllo di uno specifico settore economico, il Tribunale non pareva sollevare particolari obiezioni, anche se poi menzionava il «controllo del territorio» come «dato implicito» della carica di intimidazione: Trib. Roma, Sez. X, 16 ottobre 2017, n. 11730, cit., 3054 s.

⁷⁰ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 370 e 412.

⁷¹ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 422 ss. e 440 ss.

⁷² App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 464 s.

⁷³ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 460 ss.

⁷⁴ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 350 ss. e 467 ss. In senso fortemente critico, si v.: FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 21 ss. e spec. 26. Per una rassegna completa sulle tesi dottrinali e sugli orientamenti giurisprudenziali, si v. in particolare CAPUTO, *sub art. 416-bis c.p.*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Forti, Seminara e Zuccalà, Milano, 2017, 1308 ss.

conniventi improntate alla prepotenza. In tal senso, l'inciso «Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo [...]», che pure figura nel principio di diritto, non chiarisce affatto in che modo possa formarsi quella stessa *riserva di violenza* quasi “depositata” nel patrimonio associativo⁷⁵. Parimenti, rispetto al profilo dell'*avvalimento* della forza di intimidazione, la Suprema Corte aveva individuato la metodologia di tipo mafioso caratteristica dell'art. 416-*bis* c.p. nella «intenzionalità di usare la forza intimidatrice e ciò che da essa, direttamente o indirettamente, ne consegue»⁷⁶: in questo senso si era chiarito, richiamando una risalente giurisprudenza, che per configurare l'associazione di tipo mafioso «è sufficiente il mostrare di volersi avvalere, il tentare di avvalersi di tale metodologia», di modo che l'avvalimento richiesto dall'art. 416-*bis* avrebbe consistenza psicologica e natura potenziale⁷⁷.

Ebbene, la Corte d'appello si è realmente allineata alla richiamata interpretazione offerta dalla Cassazione: non tanto rispetto al momento dell'*avvalimento*, sul cui versante a dire il vero la Corte ha operato un ampio e approfondito accertamento, quanto piuttosto con riferimento alla *formazione* della carica intimidatoria. A ben vedere, infatti, la Corte ha tratto la capacità del sodalizio capitolino di sprigionare una forza di intimidazione, sì, dai trascorsi criminali di Carminati, ma in larga parte anche proprio dalla consolidata rete di corruzione intessuta da Buzzi al fine di prevaricare le imprese concorrenti⁷⁸. Ma delle due l'una: o la Corte d'appello ha inteso dire che il ricorso sistematico alla corruzione attraverso una rete ampia e consolidata è di per sé idoneo a fondare la carica intimidatoria autonoma di cui l'organizzazione mafiosa può avvalersi alla bisogna, ma così facendo ha offerto una ricostruzione del reato associativo che si allontana (e si congeda) dal dettato dell'art. 416-*bis* c.p.; oppure ella ha inteso più semplicemente dire che prassi corruttive, soprattutto ove consolidate, possono costituire forma di avvalimento di una carica intimidatoria autonoma acquisita in precedenza attra-

⁷⁵ Cass., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 24535, cit., 48.

⁷⁶ Cass., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 24535, cit., 37.

⁷⁷ Cass., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 24535, cit., 37. Prosegue la citazione e commenta, la Suprema Corte: «[...] Assoggettamento ed omertà sono le conseguenze prevedibili e possibili dell'uso di tale forza intimidatrice, indicano l'obiettivo che l'associazione tende a realizzare, costituiscono un possibile *posterius* non un *prius* logico o cronologico». Non per nulla il legislatore ha parlato di assoggettamento o di omertà che dall'uso della forza intimidatrice “deriva” e non che “ne è derivata” (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, cit.).»

⁷⁸ App. Roma, Sez. III, 10 dicembre 2018, n. 10010, cit., 395 ss. E in tal senso, anche nella parte in cui descrive l'«Esteriorizzazione della forza di intimidazione [...] *nei confronti degli imprenditori concorrenti*», la sentenza di appello finisce per enfatizzare il predominio conquistato e mantenuto da Buzzi nei settori d'interesse proprio attraverso la rete corruttiva da questi intessuta (pp. 422 ss.).

verso azioni violente e possono eventualmente contribuire a rafforzarla, ma allora la carica intimidatoria autonoma quale riserva di violenza che a mente del principio di diritto formulato dalla Cassazione deve comunque sussistere a fianco della rete corruttiva si sarebbe costituita unicamente sulla base della notorietà del capo (Carminati), il cui nome venne certamente speso verso l'esterno dagli altri sodali, senza però che tale aura minacciosa si spersonalizzasse in una capacità intimidatoria promanante *autonomamente* dal sodalizio⁷⁹.

In sostanza, la decisione della Corte d'appello sul punto non poggia su basi sufficientemente solide: una cosa è la fama criminale che aleggia intorno al capo, altra cosa è la carica intimidatoria che l'associazione di tipo mafioso – per quanto di dimensioni ridotte e priva dei connotati tradizionali – deve autonomamente esprimere⁸⁰. Muovendosi nel solco tracciato dalla dottrina più consolidata, viene quanto meno da dubitare che il processo di formazione della carica intimidatoria autonoma e di trasformazione in associazione di tipo mafioso fosse giunto a compimento⁸¹. Anzi, spingendosi un poco oltre su questo tracciato viene da domandarsi se tale formazione (della carica intimidatoria) e trasformazione (della natura dell'associazione) sarebbe mai arrivata a compimento; o se piuttosto questa metodologia ibrida – ma a netta guida corruttiva – non rappresentasse proprio il tratto distintivo di una organizzazione innovativa, diversa rispetto a quella mafiosa⁸².

3.1. *I connotati del metodo mafioso e l'adattamento dell'apparato strumentale dell'art. 416-bis c.p. alle "piccole mafie"*. In realtà, il tema della configurabi-

⁷⁹ Assai tortuoso si rivela l'argomento con cui la Corte d'appello vorrebbe indicare nella detta rete corruttiva, al contempo, *sia* il fattore genetico – assieme alla fama criminale di Carminati – della capacità di intimidazione del sodalizio *sia* il terreno privilegiato del ricorso alla nuova modalità intimidatoria. Sul punto, se pure con riferimento alla pronuncia della Cassazione in sede cautelare, si v. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 26 ss. e spec. 29. Ritiene invece correttamente prospettato, nella pronuncia di seconde cure, il rapporto tra prassi corruttiva e forza di intimidazione, Visconti in VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 13.

⁸⁰ In dottrina, si v. per tutti TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 123 ss. Nella giurisprudenza, tra le molte: Cass., Sez. VI, 21 luglio 1999, n. 2402, *D'Alessandro*, in *Cass. pen.*, 2000, 3299; Cass., Sez. I, 6 giugno 1991, *Grassonelli*, cit.; Cass., Sez. I, 6 aprile 1987, *Aruta*, in *Giust. pen.*, 1998, II, 533.

⁸¹ Nei termini descritti da TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 133 ss.

⁸² In tema, si v. POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., 32 s. Argomenta, in senso critico verso l'arresto cautelare della Cassazione, sulla «inconciliabilità logico-giuridica tra metodologia mafiosa e metodologia corruttiva»: APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale"*, cit., 131 ss. e spec. 135 s. Reputa invece immuni da censure, sul punto, le pronunce della Cassazione (in sede cautelare) e della Corte d'appello, Visconti in VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 12 s.

lità del metodo mafioso in capo a gruppi criminali non rientranti nel novero delle organizzazioni tradizionali si era già rivelato tutt'altro che incontrovertibile⁸³. Nel tempo, la questione si è venuta a porre con riferimento alle c.d. “piccole mafie”, ossia gruppi dalla struttura ridotta che esercitano il proprio controllo su un ristretto ambito territoriale o su di una cerchia di soggetti⁸⁴. All'interno di questo insieme, si è poi venuta a delineare la distinzione tra le c.d. “mafie straniere” e le c.d. “mafie autoctone”: le prime sono quelle organizzazioni costituite da sodali di origine straniera operanti in Italia mediante azioni normalmente volte a realizzare un controllo su gruppi di connazionali⁸⁵; le seconde rappresentano un insieme più variegato di consorterie non operanti nelle regioni di origine delle mafie storiche, né rappresentanti un distacco di queste ultime, e ciò nonostante replicanti metodi tradizionali di sopraffazione violenta⁸⁶.

Ora, affinché il delitto di cui all'art. 416-*bis* potesse trovare effettivamente applicazione rispetto a tali gruppi, di portata assai più ridotta rispetto alle organizzazioni criminali del Meridione, si è reso necessaria un'operazione di adattamento del tipo criminoso che ha assunto i tratti di una vera e propria “ridu-

⁸³ In tema, senza pretesa di esaustività si v.: NOTARO, *Art. 416-bis e "metodo mafioso", tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1475; BORRELLI, *Il metodo mafioso tra parametri normativi e tendenze evolutive*, in *Cass. pen.*, 2007, 2778; DINO-PEPINO, *Sistemi criminali e metodo mafioso*, Bari, 2008; GRASSO, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416-bis ed i moduli organizzativi della criminalità straniera*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, 2010, Torino, vol. IV, 1753; PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma sociologico e paradigma normativo*, in *Ind. pen.*, 2013, 65; SCIARRONE-DAGNES, *Geografia degli insediamenti mafiosi. Fattori di contesto, strategie criminali e azione anti-mafia*, in *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, cit., 39; AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale giurisprudenziale" e legalità*, in *www.penalecontemporaneo.it*, *Riv. Trim.*, 1/2015, 266; VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?*, in *www.penalecontemporaneo.it*, *Riv. Trim.*, 1/2015, 353.

⁸⁴ Si v. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 12; POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., 56 ss.; VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 10.

⁸⁵ In particolare, si v. GRASSO, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416-bis ed i moduli organizzativi della criminalità straniera*, cit.; PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera*, cit.; AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza*, cit. Si v., anche, FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 11 ss.; VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 9 ss.

⁸⁶ Per un quadro d'insieme, si v. VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 11 ss.

zione di scala”, come è stata felicemente definita⁸⁷. Se è indubbio infatti che l’associazione di tipo mafioso è stata fin dall’origine concepita per abbracciare anche consorterie non rientranti nel fenomeno mafioso (siciliano), è pur vero che la formulazione del suo apparato strumentale risente tutt’oggi dei connotati propri delle grandi e potenti mafie tradizionali⁸⁸.

Ecco allora che il citato intervento ermeneutico ha richiesto l’individuazione del significato offensivo *minimo* dei requisiti di fattispecie caratteristici del metodo mafioso di cui art. 416-*bis*, in un’ottica di accresciuta consapevolezza del divario tra «l’ipoteca esperienziale maturata sulle grandi organizzazioni mafiose meridionali»⁸⁹ e la «nozione giuridica, generale ed astratta, di associazione di tipo mafioso [intesa] in senso lato, tale da comprendere al suo interno qualsiasi fenomeno associativo gangsteristico-imprenditoriale»⁹⁰. E poiché, come detto, ai sensi del nostro codice penale un’associazione è «di tipo mafioso» quando i suoi accoliti «si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva» (per realizzare le finalità di cui al terzo comma dell’art. 416-*bis*), l’operazione interpretativa condotta dalla Cassazione è consistita principalmente nell’adattamento del significato fino a quel momento attribuito ai concetti di intimidazione, assoggettamento e omertà, i quali sono stati riproporzionati con riferimento a compagini più ridotte⁹¹.

In tal senso, si è anzitutto intervenuti sulla portata della *forza di intimidazione*, requisito di fattispecie che, in termini essenziali, consiste nella capacità di incutere timore (nei terzi) in ragione della predisposizione all’uso della coazione e che, per espressa previsione normativa, deve promanare dal vincolo associativo ossia dev’essere espressa impersonalmente dall’organizzazione criminale, non ritenendosi sufficiente che un timore (più o meno diffuso) sia legato alla figura di singoli sodali⁹². Su questo fronte, la Suprema Corte, muo-

⁸⁷ VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 10.

⁸⁸ FORNARI, *Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto criminale?*, cit., 6. Nel senso che tale delimitazione opererebbe, a tutt’oggi, anche sul piano giuridico della tipicità del 416-*bis*: POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., 43 ss.

⁸⁹ VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 10.

⁹⁰ TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 112 s.

⁹¹ Si v., in particolare, Cass., Sez. IV, 4 ottobre 2001, n. 35914, *Hsiang e al.*, in CED Cass., n. 221245 sulla vicenda di un gruppo di cittadini cinesi operante a Firenze, da più parti definita “il manifesto” in materia di mafie straniere.

⁹² Per tutti, si v. FORNASARI-RIONDATO (a cura di), *Reati contro l’ordine pubblico*, II ed., Torino, 2017, 72.

vendo da un prototipo di intimidazione consistente nella minaccia sempre latente dell'eliminazione fisica e implicante il ricorso a mezzi di estrema violenza, ha plasmato un modello di intimidazione di portata più contenuta (legata talvolta alla situazione di debolezza e/o di irregolarità dei destinatari) e connotata dall'impiego di mezzi anche semplici (come minacce o percosse)⁹³. Allo stesso modo si è operato sui requisiti dell'*assoggettamento* e dell'*omertà* che, come è noto, debbono derivare dall'esercizio della forza di intimidazione e che rispettivamente consistono: l'assoggettamento, nella condizione di succubanza, di sottomissione, di soggezione psicologica⁹⁴; l'omertà, nel rifiuto generalizzato a collaborare con gli organi dello Stato, dovuto alla sfiducia verso lo Stato medesimo e/o alla paura di subire ripercussioni⁹⁵. Ebbene, quanto alla portata dell'assoggettamento, si è passati dall'esigere che l'organizzazione vanti un esteso dominio del territorio a ritenere sufficiente che il sodalizio realizzi un controllo su di una specifica comunità etnica, oppure anche su determinati ambiti di attività (in specifiche aree territoriali)⁹⁶. Parimenti, rispetto al requisito dell'omertà, la Cassazione ha da tempo chiarito che la tale condizione può essere dovuta alla paura di subire danni anche non alla persona, quali ad esempio il timore di non poter continuare a lavorare o di dover chiudere la propria attività⁹⁷.

3.2. *Avvalimento attuale o avvalimento potenziale nella giurisprudenza sulle "mafie (tradizionali) al nord"*. Peraltro, a fronte di questi approdi interpretativi consolidati in tema di organizzazioni non tradizionali, coerenti con l'operazione di adattamento condotta dalla Suprema Corte sebbene contestati in dottrina da talune voci autorevoli⁹⁸, si è più recentemente assistito all'emergere di una vera e propria frattura in seno alla giurisprudenza di legittimità in tema di distaccamenti delle mafie storiche - in particolare, della 'ndrangheta - al nord⁹⁹.

⁹³ Si v. Cass., Sez. IV, 4 ottobre 2001, n. 35914, *Hsiang e al.*, cit.

⁹⁴ FORNASARI-RIONDATO, *Reati contro l'ordine pubblico*, cit., 76.

⁹⁵ FORNASARI-RIONDATO, *Reati contro l'ordine pubblico*, cit., 77.

⁹⁶ Recentemente, si v. Cass., Sez. II, 18 maggio 2017, n. 24851, in <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>. Si v. anche: Cass., Sez. II, 3 agosto 2012, n. 31512, in *Cass. pen.*, 2013, 3517 s.; Cass., Sez. VI, 8 febbraio 2010, n. 4989, in *CED Cassazione*.

⁹⁷ Si v. Cass., Sez. VI, 22 agosto 1989, n. 11204, *Teardo e al.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1177.

⁹⁸ Per tutti, INSOLERA, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, cit., 236. Anche, FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., *passim*; POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., *passim* e spec. 51 ss.

⁹⁹ In tema, oltre ai contributi già richiamati, si v.: BALSAMO-RECCHIONE, *Mafie al Nord*.

In una nutrita serie di decisioni, la Cassazione ha prospettato una lettura indebolita del metodo mafioso, accontentandosi della prova del collegamento tra il locale di 'ndrangheta insediato nel nord Italia e l'organizzazione stanziata in Calabria, senza esigere prova di un (principio di) avvalimento della forza di intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà¹⁰⁰. Questo orientamento è entrato in collisione con un altro dedito ad un accertamento pieno del metodo mafioso¹⁰¹: dal contrasto sono scaturiti ben due tentativi di rimessione a Sezioni Unite, a ben vedere infruttuosi stante la restituzione degli atti disposta in entrambi i casi nonostante il persistere del conflitto interpretativo¹⁰².

Due le considerazioni che sorgono al cospetto del contrasto ermeneutico rappresentato. Per prima cosa, ragionando sul piano strettamente giuridico, se è arduo negare che una frattura (ad oggi) esiste, si deve anche riconoscere che la lettura estensiva è motivata da ragioni processuali più che teorico-concettuali: invero, l'opzione che prescinde da un accertamento in concreto dell'avvalimento nasce soprattutto per superare le difficoltà di prova speri-

L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto, in www.penalecontemporaneo.it; SCIARRONE, *Tra Sud e Nord. Le mafie nelle aree non tradizionali*, in *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, a cura di Sciarrone, Roma, 2014, 5; VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la mafia silente al nord: dicono di pensarla allo stesso modo ma non è così*, in www.penalecontemporaneo.it; SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in www.penalecontemporaneo.it; SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416 bis*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 264; DELL'OSSO, *I "limiti" del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle "Mafie in trasferta"*, in *Espansione della criminalità organizzata nell'attività di impresa al nord*, a cura di Alessandri, Torino, 2017, 66.

¹⁰⁰ Si v. in particolare: Cass., Sez. V, 21 luglio 2015, n. 31666, *Bandiera*, in <http://www.italggiure.giustizia.it/sncass/>; Cass., Sez. V, 26 giugno 2013, n. 28091, *Maiolo*, in *CED Cassazione*; Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 24495, *Cavallaro*, in *CED Cassazione*; Cass., Sez. I, 15 febbraio 2012, n. 5888, in *CED Cassazione*; Cass., Sez. II, 1 febbraio 2012, n. 4304, *Pronesti*, in *CED Cassazione*.

¹⁰¹ Tra le altre, si v.: Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2017, n. 46405, *Vicidomini*, in <http://www.italggiure.giustizia.it/sncass/>; Cass., Sez. I, 30 dicembre 2016, n. 55359, *Pesce e al.*, in <http://www.italggiure.giustizia.it/sncass/>; Cass., Sez. VI, 4 maggio 2015, n. 18459, *Barbaro* ("Cerberus"), in <http://www.italggiure.giustizia.it/sncass/>; Cass., Sez. II, 14 aprile 2015, n. 15412, *Agresta e al.* ("Minotauro"), in <http://www.italggiure.giustizia.it/sncass/>.

¹⁰² Nel proprio provvedimento adottato in data 28 aprile 2015, in risposta alle ordinanze nn. 15807 e 15808 pronunciate dalla Seconda Sezione in data (rispettivamente) 25 marzo 2015 e 16 aprile 2015, il Primo Presidente avallò di fatto l'indirizzo maggiormente fedele al dettato codicistico, negando che sull'interpretazione da quest'ultimo propugnata sussistesse discordia in seno alla Suprema Corte. Analoga motivazione è stata offerta per la seconda restituzione degli atti, disposta in data 17 luglio 2019, a fronte della questione sollevata dalla Prima Sezione mediante l'ordinanza n. 15768 del 15 marzo 2019: si v. AMARELLI, *Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 bis c.p. 'non decidendo'*, in www.sistemapenale.it.

mentate in numerosi processi¹⁰³. Inoltre, muovendosi sul piano fenomenologico, è significativo rilevare come, in realtà, non vi siano incertezze circa la “natura” delle realtà associative oggetto dei richiamati processi: in altre parole, stante il legame che connette questi insediamenti ai territori di origine, in nessuna pronuncia si dubita che questi gruppi siano emanazione della mafia tradizionale, intesa in senso stretto¹⁰⁴.

Ovviamente, tale precomprensione non può valere a superare l’esigenza di un accertamento processuale dei requisiti normativi di fattispecie: come già chiarito, mentre “la mafia” è realtà storica di cui è offerta lettura in chiave sociologica, “l’associazione di tipo mafioso” è fattispecie giuridica astratta destinata ad applicarsi a quelle compagini che presentino i tratti ivi scolpiti ma *solo* a quelle compagini che presentino *tutti* i tratti ivi scolpiti¹⁰⁵. E tuttavia essa segnala come il problema dei distaccamenti mafiosi al nord non sia legato ai requisiti della forza di intimidazione, dell’assoggettamento e dell’omertà e più in generale alla capacità intimidatoria autonoma di questi gruppi. Al contrario, il requisito di fattispecie che viene probatoriamente obliterato è l’avalimento ossia lo sfruttamento attuale ed effettivo di tali componenti, venendo pertanto in gioco la nota questione della riconduzione del reato di associazione di tipo mafioso al novero dei reati associativi puri o dei reati associativi a struttura mista¹⁰⁶.

¹⁰³ FORNARI, *Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto criminale?*, cit., 17.

¹⁰⁴ Si v. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, cit., 20.

¹⁰⁵ TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 112 s.

¹⁰⁶ In sostanza, mentre nei primi è incriminato *di per sé solo* il fatto di associarsi per il perseguimento di uno scopo, nei secondi si richiede anche una parziale attuazione del programma associativo: per tutti, SPAGNOLO, *Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista*, in *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987, 156 ss.; ID., *L’associazione di tipo mafioso*, Padova, 1997, 59 ss. Su tale questione la dottrina si mostra divisa. Da un lato, si ha un orientamento minoritario che riconduce la fattispecie al gruppo dei reati associativi puri, sì che l’articolo 416-bis incriminerebbe l’adesione ad un’associazione che si proponga di perseguire le finalità di cui al terzo comma e che a tale scopo *intenda* (potenzialmente) avvalersi del descritto metodo mafioso: FIANDACA, *Commento all’art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646*, in *Leg. pen.*, 1983, 261; BERTONI, *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in *Cass. pen.*, 1983, 1017; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, cit., 494. Dall’altro lato, si trova un orientamento più diffuso e accreditato che annovera l’associazione di tipo mafioso tra i reati a struttura mista o complessa, di modo che la fattispecie non incriminerebbe il mero fatto dell’associarsi, richiedendo altresì che l’associazione ponga in essere attività che integrino un avalimento effettivo ed attuale del caratteristico metodo mafioso: SPAGNOLO, *Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista*, cit., 156; ID., *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 64 ss; DE VERO, *I reati associativi nell’odierno sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 402; CAVALIERE, *Il concorso eventuale nel reato associativo*, cit., 105; RONCO, *sub art. 416-bis*, in *Codice penale commentato*, a cura di Ronco e Romano, Torino, 2012, 2074.

4. *Nuove mafie, piccole mafie? L'elemento dell'organizzazione (e il suo puntuale accertamento) quale contrappeso alla tendenza espansiva dell'art. 416-bis c.p.* Il tema delle “nuove mafie” rappresenta valida occasione per interrogarsi su un altro profilo del delitto di associazione di tipo mafioso e segnatamente sull'elemento organizzativo dell'associazione, tradizionalmente secondario rispetto alla condotta di partecipazione del singolo, il cui approfondimento potrebbe acquisire nuova linfa in ragione delle problematiche che sorgono relativamente alla fisionomia e alla prova del metodo mafioso per i sodalizi non tradizionali¹⁰⁷. In questo senso, si può ritenere che ai fini della qualificazione *ex art. 416-bis* di queste organizzazioni criminali un vaglio supplementare si renda necessario con riferimento alla struttura del sodalizio: in questo senso, l'elemento organizzativo può rappresentare un limite – ulteriore – all'ampliamento dell'ambito applicativo del delitto di associazione mafiosa o comunque un requisito di tipicità da accertare in aggiunta rispetto al metodo (dell'associazione) e alla partecipazione (del singolo).

A dire il vero, la giurisprudenza ha posto in luce fin dai primi arresti l'impossibilità di ricondurre l'associazione mafiosa ad uno schema rigido da ritenersi implicitamente accolto dall'art. 416-*bis*, stante l'estrema variabilità dei fenomeni associativi¹⁰⁸. In questo senso, all'elemento organizzativo non potrebbe riconoscersi alcuna capacità di selezionare l'associazione di stampo mafioso, in particolare per distinguerla dalla semplice associazione per delinquere, e non sarebbe richiesto operare uno specifico vaglio processuale su specifici requisiti strutturali del sodalizio.

Niente affatto identiche sono, invece, le conseguenze che possono trarsi a partire dall'elaborazione dogmatica¹⁰⁹. E invero, con riferimento al requisito della struttura organizzativa occorre anzitutto rilevare che la dottrina è da sempre divisa nel conferirgli un significato autonomo rispetto al metodo.

Innanzitutto, può dirsi pacifico il rifiuto di quella tesi, accolta talvolta dalla giurisprudenza, che ritiene che, al pari dell'associazione per delinquere semplice, anche l'associazione di tipo mafioso possa assumere una forma orga-

¹⁰⁷ POMANTI *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., 56 ss. e spec. 58.

¹⁰⁸ Si. v., tra le molte: Cass., Sez. I, 23 novembre 1988, *Farinella e al.*, in *Giust. pen.*, 1989, II, 324; Cass., Sez. I, 1° ottobre 1988, *Caccamo*, in *Riv. pen.*, 1989, 723; Cass., Sez. I, 14 marzo 1988, *Muto*, in *Cass. pen.*, 1989, 347; Cass., Sez. VI, 27 febbraio 1986, *Spatola*, in *Cass. pen.*, 1987, 49 s.

¹⁰⁹ Per un quadro sui diversi orientamenti, si v. FORNASARI-RIONDATO, *Reati contro l'ordine pubblico*, cit., 70 s.; TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 186 ss.

nizzativa “rudimentale”¹¹⁰. Così come, all’opposto, è condivisa in modo pressoché unanime la convinzione che debba sussistere un certo apparato organizzativo stabile, permanente e adeguato alla realizzazione delle finalità associative¹¹¹. Solo che, su quest’ultimo fronte, non è chiaro poi quale fisionomia abbiano questi requisiti: il punto è però decisivo poiché, a seconda di come venga inteso l’elemento organizzativo oggetto di accertamento, esso può effettivamente assumere un significato autonomo nell’economia della fattispecie oppure finire per appiattirsi sul metodo.

In tema, su un fronte, alcuni Autori fanno leva sulla circostanza che, mentre la struttura organizzativa non risulta minimamente tipizzata, secondo uno schema normativo adottato anche per l’art. 416 c.p., ad essere chiaramente descritto è l’articolato metodo mafioso¹¹². Pertanto, non sarebbe necessario provare direttamente l’organizzazione – *rectius*, l’“organizzazione stabile e permanente” del sodalizio – poiché la prova dell’organizzazione potrebbe raggiungersi anche indirettamente dall’accertamento del metodo¹¹³. Infatti, in questa prospettiva il c.d. “apparato strumentale associativo” (forza di intimidazione-assoggettamento-omertà) viene a rappresentare il principale fattore di stabilità della struttura organizzativa e comunque, mentre può trarsi prova della struttura a partire dal metodo (mafioso), dalla struttura – pure complessa, ordinata in modo gerarchico ed ispirata a criteri tipici della criminalità organizzata – non può trarsi di per sé nessuna indicazione univoca circa la prova del metodo¹¹⁴. In buona sostanza, questa impostazione tende a ricondurre la struttura al metodo e per tale via a considerare (pressoché) assorbita nel metodo la questione della struttura.

Su un altro fronte, più partecipato, si collocano quegli Autori che ritengono che all’apparato organizzativo debba effettivamente riconoscersi significato autonomo¹¹⁵: pertanto, se pure non espressamente tipizzata, la struttura dell’associazione non potrebbe coincidere con l’idoneità della stessa alla realizzazione del programma delinquenziale, né la sua prova potrebbe ricavarsi

¹¹⁰ Sul punto, però, v. ANTONINI, *Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana*, in *Giust. pen.*, 1985, 288.

¹¹¹ Si v. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 186 ss.; FORNASARI-RIONDATO, *Reati contro l’ordine pubblico*, cit., 71.

¹¹² Si v., in particolare, NEPPI MODONA, *Il reato di associazione di tipo mafioso*, in *Dem. e dir.*, 1983, 50 ss.

¹¹³ NEPPI MODONA, *Il reato di associazione di tipo mafioso*, cit., 51 s.; ANTONINI, *Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana*, cit., 288 s.

¹¹⁴ In questo senso, pur senza accedere alla tesi in discussione, si esprime lo stesso TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 191 s.

¹¹⁵ Si v. RONCO, *sub art 416-bis*, cit., 2073.

da quella dell'apparato strumentale¹¹⁶. In questo senso, l'elemento organizzativo sarebbe requisito autonomo di fattispecie, ma anche all'interno di questo fronte si deve distinguere. Da un lato, sta chi, accogliendo la trasposizione nel campo giuridico di una nozione storicizzata e meridionalistica di mafia, reputa che la struttura dell'associazione mafiosa, in quanto necessariamente più complessa rispetto a quella del 416, debba articolarsi nella divisione gerarchica dei ruoli e dei compartimenti interni¹¹⁷. Da un altro lato, si colloca chi, pur ritenendo che la struttura sia effettivamente requisito autonomo della fattispecie associativo e che essa formi oggetto di prova indipendentemente dal metodo mafioso, non crede anche che l'apparato organizzativo debba necessariamente prevedere una complessa articolazione di mansioni e settori¹¹⁸. Da un altro lato ancora, troviamo chi, pur senza credere che la norma incriminatrice richieda l'adozione di una struttura simile a quella della mafia siciliana o delle altre mafie tradizionali, reputa necessario che l'associazione assuma un assetto organizzativo idoneo, non solo alla realizzazione del programma delinquenziale, bensì più significativamente anche alla conservazione nel tempo del sodalizio: una "capacità a perdurare" che implicherebbe, a sua volta, un'articolazione di ruoli e competenze indipendente dai reati fine e predisposta in funzione del programma criminale generale (e generico) dell'associazione¹¹⁹.

Orbene, questa breve ricognizione degli orientamenti dottrinali consente di cogliere come, al di fuori di concezioni minoritarie collocantesi agli estremi del dibattito scientifico, la questione che si pone sotto il profilo *strutturale* dell'elemento organizzativo non attiene all'ampiezza e/o all'articolazione del sodalizio: invero, risulta ormai tendenzialmente acquisito che non è dato ricavare dall'art. 416-*bis* c.p. limiti connessi ad una estensione minima dell'organizzazione criminale e che, pertanto, sono sicuramente ammissibili anche associazioni di tipo mafioso "piccole"¹²⁰. Piuttosto, conserva tutta la sua attualità quella lettura dell'elemento organizzativo che sottolinea il requisito della *capacità (dell'associazione) a perdurare nel tempo*: e infatti, se si considera tale capacità alla stregua di una qualità connotata alla peculiare fisio-

¹¹⁶ In particolare, si v. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano, 1993, 80 s.

¹¹⁷ MACRÌ-MACRÌ, *La legge antimafia*, Napoli, 1983, 22 s.

¹¹⁸ FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646*, cit., 304; SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, 1997, 25.

¹¹⁹ DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, 291; INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 22.

¹²⁰ Ma si v., strenuamente opposto a questa conclusione, POMANTI *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., 58.

nomia dell'associazione di tipo mafioso, in tal senso distintiva rispetto all'associazione per delinquere (semplice), si rende necessario verificare caso per caso se effettivamente il sodalizio presenta connotati tali da potersi garantire continuità e stabilità nel tempo¹²¹.

Peraltro, a fronte di questa lettura dell'organizzazione, viene pur sempre da domandarsi in che modo tale rilevanza dell'apparato strutturale (elemento, comunque, implicito di fattispecie) possa conciliarsi con la centralità dell'apparato strumentale (elemento tipizzato). Il punto, in sostanza, è se sia effettivamente immaginabile l'esistenza di un'associazione, pur dotata di una capacità di intimidazione autonoma, che però non abbia al contempo la capacità di perdurare nel tempo. E in effetti, a primo acchito sembrerebbe di poter dire, delle due l'una: o il sodalizio non si rivela idoneo a preservare la propria operatività proprio in quanto il *modus operandi* da esso impiegato non ha la caratura e la pervasività del metodo mafioso, ma allora a mancare è lo stesso requisito (esplicito) di tipicità dell'apparato strumentale; oppure il sodalizio si mostra realmente capace di conservarsi ed eventualmente di rafforzarsi nel tempo proprio in ragione dell'intimidazione dispiegata e delle condizioni di assoggettamento e omertà per l'effetto realizzate, talché però l'apparato strutturale finisce per ridursi in sede probatoria a mera conseguenza logica dell'apparato strumentale.

In realtà, il requisito strutturale potrebbe effettivamente giocare un ruolo autonomo nel momento dell'accertamento ove inteso in termini di "controprova" rispetto al requisito modale, soprattutto quando l'assoggettamento si esprime nel controllo non di un territorio (più o meno vasto), bensì di un determinato settore. In questo caso, la capacità di perdurare potrebbe assolvere alla funzione di garantire che il detto controllo settoriale non abbia connotati di estemporaneità e, segnatamente, non sia legato alla partecipazione di alcuni soggetti - o addirittura di uno soltanto tra di essi - che (temporaneamente) ricoprono certi incarichi.

Facendo un passo indietro, è facile rendersi conto di come questa sia esattamente la questione nodale che si pone rispetto a *Mafia capitale*; la stessa, non a caso, che la Cassazione aveva affrontato nella vicenda Teardo, ove si era giudicata l'organizzazione priva dei connotati tipici *ex art. 416-bis* proprio per la natura contingente degli incarichi rivestiti (e dei poteri abusati) dai parteci-

¹²¹ DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, cit., 291; INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 22.

più¹²². In particolare, nella vicenda capitolina la lente offerta da tale elemento di continuità/stabilità nel tempo del sodalizio consente di comprendere meglio anche la questione dell'unitarietà del sodalizio, che non rappresenta solo il problema *fattuale* di una coesione maggiore o minore tra i partecipi ma che più a fondo riguarda l'eccessivo peso che sembrano portare sulle spalle alcuni dei sodali rispetto alla capacità di perdurare nel tempo dell'organizzazione, nonché la questione della non riducibilità dell'organizzazione stessa agli accordi strettamente necessari a commettere alcuni - se pure, tanti - delitti di corruzione¹²³.

Più in generale, il riconoscimento di un significato proprio, autonomo e pieno, al requisito strutturale dell'associazione mafiosa consentirebbe di recuperare un vaglio probatoriamente più affidabile rispetto alle "nuove mafie", soprattutto quando assumono la forma di reti politico-affaristiche partecipate dai colletti bianchi. E questo, a fronte delle difficoltà poste dalla natura sfuggente dell'assoggettamento, inteso in rapporto alla sfera interiore degli assoggettati, e della (eccessiva?) elasticità della nozione di *settore* sul quale si esercita il controllo dell'associazione¹²⁴.

5. In conclusione: le reti criminali politico-affaristiche oltre il tema delle "mafie autoctone". La casistica sulle "piccole mafie" e sui locali di 'ndrangheta al nord non rappresenta ancora la frontiera più avanzata raggiunta, processualmente, dal delitto di associazione di tipo mafioso. Invero, con la vicenda del *Mondo di mezzo* si è posto il problema della qualificazione ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p. di organizzazioni criminali formate da partecipi "non tradizionali" che occupano porzioni di potere politico-affaristico grazie a consolidati rapporti con privati conniventi e con funzionari collusi e che fanno uso di un metodo, parte corruttivo, parte intimidatorio.

Questi sodalizi di nuova fattura presentano tratti affatto originali. Per un verso, essi si distaccano nettamente dal paradigma classico, culturalista e meridionalista, talché rispetto ad essi non opera una precomprensione sul piano

¹²² VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 11.

¹²³ Sul punto, si v. INSOLERA, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, cit., 234 s.

¹²⁴ Si pensi ad esempio che, secondo quanto riportato da INSOLERA, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, cit., 236, l'attività del sodalizio di Carminati e Buzzi avrebbe interessato circa il 2% degli appalti del Capitale: una percentuale che sicuramente non rende giustizia alla mole delle aggiudicazioni illecitamente conquistate, ma che stona con l'asserito "controllo" che il gruppo avrebbe consolidato nel settore dei servizi forniti dall'amministrazione capitolina.

fenomenologico oppure, al limite, opera nel senso di escludere che ci si trovi dinanzi a formazioni di origine mafiosa¹²⁵. Per altro verso, essi non presentano neppure i connotati tipici della “piccola mafia”: certamente non della mafia straniera (o “etnica”), ma nemmeno della “mafia autoctona” nel senso normalmente inteso dalla giurisprudenza formatasi fino ad oggi. A ben vedere, infatti, il prototipo della mafia autoctona è rappresentato da quei gruppi operanti al di fuori delle regioni di provenienza delle mafie storiche (né derivanti da queste ultime), non partecipati da colletti bianchi e votati alla delinquenza violenta: è il caso ad esempio della Banda della Magliana¹²⁶, della Mala del Brenta¹²⁷, nonché più recentemente della “mafia ostiense”¹²⁸.

Ebbene, le reti criminali politico-affaristiche, di cui *Mafia capitale* rappresenta il prototipo, non somigliano a queste mafie autoctone: mentre queste ultime replicano pur sempre metodi di sopraffazione tipici delle organizzazioni tradizionali, le prime sembrano ricorrere a modalità operative ibride, che mettono alla prova le categorie concettuali forgiate per le “piccole mafie”¹²⁹. Semmai, andando alla ricerca di un precedente giudiziale su queste formazioni criminali della “zona grigia”, più convincente è il parallelo con il citato caso Teardo, al quale la stessa vicenda capitolina è stata effettivamente e da più voci accostata¹³⁰. In particolare, Teardo – personalità preminente della politica regionale ligure – aveva creato assieme ad altri pubblici amministratoro-

¹²⁵ FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 3.

¹²⁶ Formazione autoctona attiva a Roma tra gli anni Settanta e i primi anni Novanta, ramificata e ben collegata con le principali organizzazioni criminali ed eversive italiane, dedita a delitti efferati – omicidi, sequestri di persona, estorsioni, rapine – attraverso i quali realizzava un controllo su vari settori, tra cui in particolare il gioco d'azzardo ed il traffico di droga. Si v. Ass. Roma, 23 luglio 1996, *Abbatino e altri*, inedita. La pronuncia di primo grado fu confermata dalla Corte di appello (sent. 27 febbraio 1998) ma poi corretta sul punto del reato associativo nel giudizio di rinvio, seguente all'annullamento parziale della Corte di cassazione, là dove la Corte di appello di Roma (sent. 6 ottobre 2000) negò la natura mafiosa dell'organizzazione.

¹²⁷ Sodalizio operante nel Veneto, anch'esso tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, e votato principalmente a rapine, sequestri di persona e traffico di stupefacenti. Si v. Cass., Sez. I, 18 settembre 2012, n. 35627, in *CED Cassazione*.

¹²⁸ Assurta più di recente alle cronache per le vicende di due famiglie attive in numerosi settori, degli affari leciti e dell'economia sommersa, mediante modalità intimidatorie finalizzate al mantenimento di un clima di assoggettamento e omertà. Con riferimento al “clan Fasciani”, si v. Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2017, n. 57986, in <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>; con riferimento al c.d. “clan Spada”, si v. Cass., Sez. V, 4 ottobre 2018, n. 44156, in <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>.

¹²⁹ Si v. POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, cit., 32 s.

¹³⁰ Si v. ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "mafia capitale" non è mafia*, cit., 4 e spec. nt. 10; VISCONTI-MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 11. Ritiene fuorviante tale accostamento, FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 29 s.

ri una organizzazione mediante la quale operava un sistematico uso concussivo del potere derivante dalle cariche occupate: gli imprenditori partecipanti alle gare d'appalto si vedevano costretti a pagare ai funzionari una somma in percentuale al valore della gara se volevano ottenerne l'aggiudicazione, avvertiti del fatto che, ove avessero rifiutato il pagamento, sarebbero stati definitivamente estromessi dalle successive assegnazioni¹³¹.

Ebbene, se è vero che tale consorteria rappresenta quanto di più simile al sodalizio capitolino sia mai stato processualmente accertato, è altrettanto vero che in essa non ricorrono quei connotati, presenti invece nei rammentati gruppi criminali più tradizionali, consistenti nel ricorso a modalità sopraffattrie implicanti la violenza che ne hanno fondato la qualificazione nei termini dell'associazione di tipo mafioso¹³²; tanto che nel giudizio di rinvio, seguente alla sentenza di annullamento con cui la Suprema Corte paventava una possibile qualificazione *ex art. 416-bis* c.p., si reputò costituita da Teardo e dagli altri sodali un'associazione per delinquere semplice (*ex art. 416* c.p.) e non un'associazione di tipo mafioso¹³³.

Peraltro, se quanto detto è corretto e questo modello associativo politico-affaristico presenta caratteri nettamente distinti dalle "piccole mafie", cui l'art. 416-*bis* ha trovato applicazione per effetto di una riduzione di scala dei requisiti forgiati per le organizzazioni tradizionali, viene da domandarsi quali ragioni sostanziali abbiano spinto a porre con così tanta forza la questione della sua *mafiosità*. Ebbene, la proposta di applicare l'art. 416-*bis* a questi gruppi prende le mosse dal rilievo della costante evoluzione nei rapporti tra corruzione e mafia e riflette la tendenza, ormai consolidata, alla sempre più stretta correlazione tra il fenomeno corruttivo e il fenomeno mafioso, tra i reati di corruzione e i reati di mafia¹³⁴. Infatti, oltre a rappresentare un mercato gestito direttamente dalle organizzazioni storiche, la metodologia corruttiva ha assunto un ruolo determinante per gli interessi delle grandi mafie nell'economia legale, fungendo da raccordo e strumento di equilibrio tra i mondi della criminalità organizzata, delle istituzioni pubbliche e dell'iniziativa privata¹³⁵. In questo

¹³¹ Cass., Sez. VI, 22 agosto 1989, n. 11204, *Teardo e al.*, cit.

¹³² FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., 30.

¹³³ App. Genova, 17 dicembre 1990, *Teardo e al.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 324.

¹³⁴ Si v. METE-SCIARRONE, *Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia*, cit., 11, ove peraltro si citano le riflessioni antesignane di FIANDACA, *Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 894 in tema di similitudini tra corruzione sistemica e crimine organizzato, nonché di avvicinamento tra le modalità/tecniche di tutela operanti rispetto ai due fenomeni.

¹³⁵ PIGNATONE-PRESTIPINO, *Le mafie su Roma, la mafia di Roma*, cit., 166.

senso, il dato della progressiva sostituzione della violenza con la corruzione non sorprende affatto, procedendo di pari passo con l'obiettivo mafioso della conquista di «spazi di potere politico-economico reale»¹³⁶: e questo soprattutto nei mercati leciti, ove le organizzazioni tradizionali si muovono evitando azioni eclatanti che possono attirare l'attenzione collettiva, sì che metodo mafioso e prassi corruttiva finiscono per essere fungibili ed il ricorso all'una o all'altra è determinato da fattori per lo più estrinseci, legati al contesto territoriale e/o settoriale in cui si muove l'azione del sodalizio¹³⁷.

Inoltre, il ricorso al connubio di modalità corruttive e intimidatorie si è rivelato sempre più frequente proprio nella c.d. “zona grigia” politico-affaristica, luogo di incontro privilegiato tra mondo legale e mondo sommerso, nel quale formazioni lobbistico-affaristiche e gruppi criminali tradizionali creano reti ibride¹³⁸. E per l'appunto, della descritta intersezione il sodalizio capitolino rappresenta esito paradigmatico e al contempo innovativo, in quanto prodotto di mercati corruttivi autonomi rispetto alle organizzazioni storiche ma ugualmente caratterizzato da un significativo uso dell'intimidazione e rivolto alla conquista di spazi di potere politico-economico reale¹³⁹.

In buona sostanza, è proprio la crescente somiglianza tra mafia e corruzione (“organizzata”¹⁴⁰), tra organizzazioni mafiose e reti corruttive, a rendere processualmente ipotizzabile la qualificazione di una consorceria avente le caratteristiche del sodalizio capitolino nei termini del delitto di associazione di tipo mafioso. Con la conseguenza che, dopo una prima estensione dell'ambito applicativo alle “piccole mafie” realizzata per effetto della riduzione di scala dei requisiti del metodo mafioso, si paventa oggi una nuova riconsiderazione dei confini di tipicità dell'art. 416-*bis*.

Tuttavia, rispetto a queste reti criminali, le quali fanno ricorso a prassi corruttive (solamente) “rafforzate” dall'intimidazione, il problema viene a porsi rispetto alla stessa *capacità intimidatoria autonoma* e cioè a quella fama criminale del sodalizio che fonda la stessa possibilità astratta di ricorrere al metodo

¹³⁶ Si v. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al “pericolo d'intimidazione” derivante da un contesto criminale?*, cit., 13; nonché, ivi citato, GRASSO, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416-bis ed i moduli organizzativi della criminalità straniera*, cit., 1770.

¹³⁷ Si v. DAVIGO-MANNOZZI, *La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale*, Roma-Bari 2007, 83.

¹³⁸ Si v. SCIARRONE-STORTI, *Complicità trasversali fra mafia ed economia. Servizi, garanzie, regolazione*, in *Stato e mercato*, 108, 353.

¹³⁹ BRANCACCIO, *Mafia Capitale: associazione mafiosa e fazione politica*, in *Meridiana - Rivista di storia e scienze sociali*, 2016, n. 87, 93 s.

¹⁴⁰ Si v. VANNUCCI, *Come cambia la corruzione in Italia: pulviscolare, sistemica, organizzata*, in *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, vol. V, cit., 43 ss.

mafioso. E dal momento che tale requisito rappresenta un elemento cardine del delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., esprimendo in ultima analisi l'*in sé* dell'associazione di tipo mafioso, sembra proprio che l'incertezza su di esso configuri *de iure condito* un limite insuperabile alla qualificazione di queste consorterie ai sensi dell'art. 416-*bis*.